SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa

Ministero dell'interno

Ministero della salute

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5

Banca d'Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 luglio 2015, n. **230**.

Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", e, in particolare, gli articoli 1 e 11, comma 6;

Considerato l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, recante "Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco";

Vista la deliberazione della Regione Sardegna n. 13/10 del 30 marzo 2010, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 2010, con la quale la Regione Sardegna ha approvato il Piano del Parco nazionale dell'Asinara;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara n. 33 del 23 dicembre 2010 con la quale il Regolamento del Parco è stato adottato e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che, attraverso un tavolo di confronto fra l'Ente Parco e il Ministero, il Regolamento del Parco è stato modificato ed integrato al fine di garantirne la piena rispondenza al disposto della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché l'aggiornamento rispetto alle norme intervenute e ai contenuti concernenti la tutela della biodiversità e del paesaggio;

Vista la nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013 con la quale il Ministero ha trasmesso all'Ente Parco il Regolamento del Parco per come definito attraverso il tavolo di confronto;

Visto l'atto di disposizione urgente del Presidente dell'Ente Parco n. 11 del 9 ottobre 2013 che, annullando la deliberazione commissariale n. 33 del 23 dicembre 2010, ha adottato il Regolamento del Parco di cui alla nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013 e lo ha trasmesso alla Comunità del Parco per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che, trascorsi i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo la Comunità del Parco provveduto ad esprimere il parere richiesto, lo stesso è inteso favorevolmente acquisito;

Vista la nota prot. 52711/PNM del 24 dicembre 2013 con la quale il Ministero ha trasmesso alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres il Regolamento del Parco al fine dell'acquisizione dell'intesa e dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna espressa con nota del Presidente prot. 13801 del 12 giugno 2014 subordinata al recepimento delle osservazioni formulate in merito dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

Considerati favorevolmente acquisiti i pareri richiesti alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres, non avendo gli stessi enti provveduto ad esprimersi nel termine stabilito dal comma 6 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota prot. 22757/PNM del 10 novembre 2014 con la quale è stata inoltrata al Consiglio di Stato la relazione per la richiesta di parere sul Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi – n. 4165/2014 reso nell'adunanza del 20 novembre 2014;

Vista la nota prot. 5177/GAB del 12 marzo 2015 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione relativa al Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota prot. DAGL 4774 P- del 5 giugno 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime nulla osta ai fini dell'approvazione del Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara che con le annesse tabelle A e B forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'allegato Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2015

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 802

ALLEGATO

REGOLAMENTO
del Parco Nazionale dell'Asinara

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel Parco Nazionale dell'Asinara, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 2002.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento integrano la disciplina del territorio prevista dal Piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, approvato con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/10 del 30 marzo 2010 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2010. Il Piano del Parco dell'Asinara è composto dalle norme di attuazione, dalla relazione generale e da quattro relazioni tecniche, da quattro gruppi di elaborati cartografici (sistema ambientale, sistema storico-culturale e sistema insediativo) e dalla relazione integrativa sulla valutazione della capacità insediativa.

3. Il presente Regolamento dispone, per come, specificato all'art. 23, le misure di conservazione per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco, che sono il Sito di Importanza Comunitaria "Isola dell'Asinara" codice ITB010082 e la Zona di Protezione Speciale "Isola dell'Asinara" codice ITB010001, come da cartografia riportata all'Annesso *B)*.

Art. 2.
Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire e promuovere in forma coordinata, nelle aree comprese nel Parco, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, e a favorire l'uso sostenibile delle risorse, nonché l'integrazione tra uomo e ambiente naturale.

Art. 3.
Coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2 il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni e con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000".

2. Il presente Regolamento si raccorda con il sistema di obiettivi e indirizzi proposti a livello regionale nel Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 per il Primo Ambito Omogeneo (Costa), e specificamente con la Scheda d'Ambito n. 14 Golfo dell'Asinara.

3. Nel territorio del Parco, già suddiviso nel Piano del Parco in Unità di paesaggio (art. 14, commi 2 e 3 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco) e Unità urbane (art. 23, commi 3 e 5 delle Norme di Attuazione del Piano), sono individuate le seguenti Zone A, B, C e D come rappresentate all'Annesso *A)* del presente Regolamento:

a) ZONA A – Unità del paesaggio rupicolo costiero e del paesaggio potenziale a olivastro di Cala Scombro di Dentro, riserva integrale di cui alla lettera *a)* dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

b) ZONA A – Unità del paesaggio rupicolo costiero e del paesaggio potenziale a olivastro di Cala Scombro di Fuori, riserva integrale di cui alla lettera *a)* dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

c) ZONA A – Unità del paesaggio rupicolo costiero di Cala d'Arena, riserva integrale di cui alla lettera *a)* dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

d) ZONA B – Unità del paesaggio potenziale a ginepro su scisti e graniti,

1) paesaggio potenziale a olivastro
2) paesaggio potenziale a leccio
3) paesaggio rupicolo costiero
4) paesaggio sabbioso costiero
5) paesaggio delle zone umide salate e salmastre
6) paesaggio delle zone umide d'acqua dolce
7) paesaggio rupicolo delle zone interne

e) ZONA C - Unità urbana 9 - Cala d'Oliva – ambito agricolo urbano di Cala d'Oliva e Case Bianche;

f) ZONA C - Unità urbana 10 - Cala Reale – ambito agricolo urbano di Campo Perdu e Fornelli;

g) ZONA C - Unità urbana 11 - Trabuccato – ambito agricolo di Trabuccato;

h) ZONA D - Unità urbana 9 - Cala d'Oliva;

i) ZONA D - Unità urbana 10 - Cala Reale;

l) ZONA D - Unità urbana 11 – Trabuccato.

Art. 4.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

a) "abbruciamento", l'uso del fuoco per bruciare residui vegetali connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali;

b) "animale da compagnia", ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia;

c) "armi", con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;

d) "biodiversità", la variabilità degli organismi viventi di tutte le fonti, incluse, tra l'altro, quelle terrestri, marine ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

e) "bivacco", sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di escursionisti;

f) "bicicletta con pedalata assistita", velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore;

g) "campeggio", sosta all'aperto per più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte;

h) "ecosistema", complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale;

i) "escursionista", fruitore della rete dei sentieri;

l) "escursionismo", attività motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.) attrezzati;

m) "esplosivi", i prodotti esplosivi e/o esplodenti conosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati, in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;

n) "fauna", l'insieme delle specie animali che risiedono in un determinato territorio;

o) "flora", l'insieme delle specie vegetali che si presentano in un determinato territorio;

p) "fossili", tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce;

q) "habitat", zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

r) "habitat di una specie", ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

s) "interventi di manutenzione ordinaria", quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

t) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

u) "interventi di restauro e risanamento conservativo", rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

v) "interventi di ristrutturazione edilizia", quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

z) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti;

aa) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

bb) "mezzi di cattura", i mezzi indicati nella lettera *a)* dell'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera *u)* dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

cc) "minerali", i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche;

dd) "oggetti assimilati alle armi", quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti, in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna;

ee) "organismo geneticamente modificato (OGM)", un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale;

ff) "paesaggio", una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

gg) "rete dei sentieri", l'insieme dei sentieri del Parco;

hh) "rifiuti", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

ii) "risorse genetiche", il materiale genetico, di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità, avente valore effettivo o potenziale;

ll) "SIC" Sito di Interesse Comunitario individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"ratificata attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

mm) "segnaletica", insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;

nn) "segnaletica verticale", segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire;

oo) "segnaletica orizzontale", segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuità di un sentiero in entrambe le direzioni;

pp) "stato di conservazione di un habitat naturale", l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio;

qq) "stato di conservazione di una specie", l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio;

rr) "tempo di percorrenza" tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa;

ss) "trasporto", il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;

tt) "velocipede", veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza;

uu) "ZPS" Zona a Protezione Speciale individuato ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici" recepita attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

TITOLO II
NORME D'USO DEL TERRITORIO

Capo I – NORME GENERALI

Art. 5.
Rispetto della quiete dell'ambiente naturale

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; è vietato l'esercizio di attività rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge.

2. Nelle zone A e B non è consentito l'uso di strumenti elettroacustici per la diffusione di suoni o rumori. Nelle zone A e B è vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttivi luminosi tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente, ad eccezione di quelli ubicati presso abitazioni o utilizzati mediante dispositivi con audio in cuffia, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge.

3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti gli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso ed ordine pubblico.

4. Per tutti gli operatori turistici è fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce; detti impianti devono essere utilizzati unicamente per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti trasportati, con il volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi.

Art. 6.
Salvaguardia della pulizia dei luoghi

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori ubicati nelle aree definite dal Comune di Porto Torres, quando istituite. Fino all'istituzione delle aree ecologiche di conferimento, i rifiuti devono essere portati al di fuori dell'Isola Asinara.

2. All'interno delle Unità Urbane, ove non vige il divieto di fumo di cui al successivo art. 7, è obbligatorio l'uso di posacenere.

Art. 7.
Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente parco.

2. È consentito nelle aree urbane e nelle immediate pertinenze degli edifici l'utilizzo di bracieri da barbecue e fornelli da campeggio.

3. L'accensione di fuochi è consentita per attività economiche connesse all'agricoltura, alla selvicoltura e alla pastorizia e per attività di manutenzione e pulizia del territorio nel rispetto delle vigenti norme in materia forestale e antincendio. La bruciatura delle stoppie e delle paglie è sempre vietata, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, anche ai sensi dell'art. 5, lettera *t)* del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 17 ottobre 2007.

4. L'abbruciamento dei residui vegetali di potatura di colture permanenti e forestali è consentito solo ed esclusivamente in assenza di vento, previa comunicazione della località, della data e dell'ora dell'accensione dei fuochi al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Tali operazioni sono vietate nei periodi a rischio di incendio boschivo resi noti dalla Regione Sardegna.

5. Durante l'abbruciamento di cui al comma 4 è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6. Su tutto il territorio del Parco non è consentito fumare, fatta eccezione nelle Unità Urbane così come definite dal Piano del Parco.

7. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni del Piano Antincendio Boschivo di cui all'art. 8, nonché le disposizioni recate dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 8.
Difesa dagli incendi boschivi

1. L'attività antincendio è esercitata sulla base delle indicazioni del Piano Antincendio Boschivo, redatto ogni anno in collaborazione tra l'Ente Parco e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e consiste in azioni di sorveglianza e prevenzione.

2. Allo scopo di garantire una più diffusa azione di prevenzione, l'Ente Parco promuove forme di collaborazione attiva con il Comune, le scuole, le organizzazioni sindacali, professionali e le associazioni ambientaliste, anche mediante la produzione di materiale audiovisivo, documentari, campagne giornalistiche e radiotelevisive.

3. È vietato provvedere alla prevenzione realizzando fasce tagliafuoco e ricorrendo alla ripulitura delle aree boschive mediante asportazione del sottobosco, della lettiera, degli alberi e dei rami caduti o secchi, della vegetazione erbacea, anche se secca, nelle radure e in praterie e pascoli.

4. L'Ente Parco può realizzare serbatoi d'acqua o reti idriche sotterranee per lo spegnimento di incendi, ubicandole generalmente lungo le strade e in ogni caso in punti che consentano un agevole rifornimento e prelevamento delle acque con mezzi meccanici.

Art. 9.

Campeggio e bivacco

1. In tutto il territorio del Parco le attività di campeggio e di bivacco sono consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, nelle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.

Art. 10.

Riprese fotografiche, video e cinematografiche

1. Nel Parco sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco.

3. Le riprese di cui al comma 2 devono essere effettuate secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente Parco nell'autorizzazione e, comunque, senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale.

4. Il personale di vigilanza può impedire la realizzazione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi del Parco.

5. Il Parco può, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore:

a) acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto;

b) utilizzare il materiale per fini istituzionali. In tali casi l'utilizzo si intende gratuito, pertanto nulla è dovuto dall'Ente Parco all'autore, fatta salva la citazione della fonte nel materiale divulgato.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi devono essere autorizzate dall'Ente Parco e devono riportare per esteso la denominazione "Parco Nazionale dell'Asinara – Area Marina Protetta Isola dell'Asinara".

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle riprese di cui al comma 2 i richiedenti devono versare al Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate con autonomo provvedimento dall'Ente Parco e approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Introduzioni ed attraversamento di armi ed esplosivi

1. In tutto il territorio del Parco è vietata ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo.

2. Sono consentiti l'introduzione e il trasporto delle armi ai seguenti soggetti:

a) appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, che portano in via permanente le armi di cui sono muniti secondo i termini delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti;

b) addetti al servizio di polizia municipale, cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 7 marzo 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;

c) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del servizio di appartenenza;

d) appartenenti alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato che siano al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;

e) agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;

f) personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso di porto d'armi;

g) medici veterinari esercenti la professione, previa autorizzazione dell'Ente Parco, per i quali i relativi strumenti quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti;

h) privati autorizzati dall'Ente Parco ai fini degli abbattimenti selettivi per la gestione della fauna come riportato all'art. 30;

i) le persone abilitate per ragione della loro professione a portare le armi.

Art. 12.

Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia

1. Nelle zone A, B e C è vietato introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia.

2. L'accesso ai cani, ai gatti e ad altri animali da compagnia è consentito solo dai moli di Cala Reale e Cala d'Oliva.

3. Nelle Zone Urbane di Cala d'Oliva e Cala Reale è consentito introdurre cani esclusivamente nelle aree allestite, individuate allo scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.

4. Per l'utilizzo delle aree allestite di cui al comma 3 vigono le seguenti regole:

a) i cani devono essere in possesso dei certificati sanitari da esibire su richiesta agli Enti competenti e al personale dell'Ente Parco;

b) i cani devono essere portati sempre al guinzaglio;

c) il proprietario deve sempre essere munito di appositi sistemi di raccolta degli escrementi.

5. È vietato il transito con cani, gatti e altri animali da compagnia su strade di collegamento tra un'area urbana e l'altra.

6. Non sono soggetti alle restrizioni di cui ai commi precedenti:

a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;

b) i cani guida per i non vedenti e di accompagnamento per i diversamente abili;

c) i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

d) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

7. L'Ente Parco, per particolari esigenze di tutela del territorio, può limitare o sospendere l'ingresso di cani, gatti e altri animali da compagnia nelle zone predefinite, dandone preventiva ed adeguata informazione.

Art. 13.

Attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di soccorso, sorveglianza, nonché di servizio svolte da e per conto dell'Ente Parco.

Capo II - ACCESSO E FRUIZIONE

Art. 14.

Accesso

1. L'accesso all'isola è consentito esclusivamente agli approdi di Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell'Ente Parco.

2. Per quanto attiene l'accesso e la circolazione dei natanti il presente Regolamento si coordina con il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" e con i connessi disciplinari integrativi, cui si fa rinvio.

Art. 15.

Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo e con mezzi a motore

1. Nelle zone A non è consentito l'accesso.

2. Nelle zone B, C e D è consentito l'accesso, anche a scopo escursionistico, unicamente lungo i sentieri e i percorsi appositamente segnalati e lungo la viabilità indicata nel Piano del Parco, ed esclusivamente nelle ore diurne:

a) a piedi;

b) con velocipedi;

c) con biciclette a pedalata assistita;

d) a cavallo;

e) con autoveicoli elettrici a quattro ruote;

f) con mezzi, anche elettrici, adibiti al trasporto di anziani, disabili e bambini;

g) con altri mezzi ecologici autorizzati dal Parco.

3. Nelle zone B, C e D nel caso di escursioni a piedi di comitive organizzate oltre le 20 unità è obbligatorio comunicare all'Ente Parco:

a) finalità dell'escursione;

b) Ente o Associazione che organizza l'escursione;

c) numero di partecipanti;

d) giornata, orari e programma dell'escursione.

4. Nelle zone B, C e D le escursioni a cavallo sono consentite per piccoli gruppi e lungo i percorsi definiti dall'Ente Parco, con l'accompagnamento obbligatorio del personale di custodia dei cavalli.

Art. 16.

Accessibilità per anziani, disabili abili e bambini

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili e bambini è favorita attraverso una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature ed individuati con apposita segnaletica.

2. Oltre l'applicazione delle normative vigenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel territorio del Parco è garantita la totale accessibilità agli spazi di utilizzo comune.

Art. 17.

Circolazione con mezzi motorizzati

1. In tutto il territorio del Parco l'accesso e il transito con veicoli motorizzati sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco.

2. L'Ente Parco autorizza il transito solo sulla strada pavimentata e sulla viabilità sterrata principale indicata nel Piano del Parco e riportata nell'autorizzazione rilasciata.

3. La sosta di lungo periodo dei veicoli motorizzati deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi di parcheggio individuati dall'Ente Parco. Durante le soste brevi deve essere lasciata sgombra la strada e devono essere spenti i motori.

Art. 18.

Visite guidate

1. Le visite guidate al Parco sono effettuate esclusivamente dalle Guide esclusive del Parco.

2. Le visite guidate possono essere effettuate a bordo di mezzi motorizzati espressamente autorizzati a tale scopo dall'Ente Parco e da operatori autorizzati, con l'accompagnamento di almeno una Guida esclusiva del Parco ed alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20.

3. Le visite guidate possono essere effettuate esclusivamente lungo la viabilità indicata nel Piano del Parco e riportata nell'autorizzazione rilasciata.

4. Sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente Parco, le seguenti tipologie di visite guidate a bordo di mezzi motorizzati:

a) con mezzo fuoristrada fino a 8 persone;

b) con autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8 m;

c) con trenino gommato con capienza fino a 54 persone.

5. Il conteggio delle persone trasportabili di cui al comma 4 deve essere effettuato escludendo i posti occupati dalle Guide esclusive del Parco.

6. Le Guide esclusive del Parco durante lo svolgimento dell'attività sui mezzi autorizzati hanno diritto al trasporto gratuito.

7. Gli operatori autorizzati dal Parco sono tenuti ad accompagnare i visitatori per tutta la durata della visita, informandoli sulla norme vigenti e sul comportamento da tenere all'interno del Parco.

8. Per non recare disturbo alla fauna del Parco e per motivi di sicurezza non sono autorizzate visite con automezzi all'esterno delle aree urbane come definite dal Piano del Parco nel periodo compreso tra il tramonto e l'alba.

Art. 19.

Servizi di visita al Parco

1. Gli operatori interessati a svolgere attività di visite guidate di cui all'art. 18, comma 4, devono presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al transito dei mezzi motorizzati, mediante l'utilizzo della modulistica da ritirarsi presso gli Uffici del Parco e disponibile sul sito internet del Parco.

2. L'Ente Parco stabilisce annualmente, con autonomo provvedimento, emanato sulla base delle esigenze di tutela ambientale del Parco:

a) il numero massimo degli operatori e dei mezzi autorizzabili;

b) eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni alla circolazione.

3. Gli automezzi in uso per la visita guidata devono essere omologati agli standard europei sulle emissioni inquinanti.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 comma 4, godono di titolo preferenziale gli operatori che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

a) utilizzo di mezzi aventi prestazioni ambientali superiori;

b) utilizzo di mezzi che assicurano l'accessibilità alle persone diversamente abili;

c) pregressa esperienza maturata nel settore;

d) possesso di certificazione ambientale d'impresa;

e) garanzia dello svolgimento del servizio anche nel periodo invernale.

5. L'istanza di autorizzazione deve contenere le generalità del richiedente, l'oggetto e la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 comma 4 implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal Parco Nazionale.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 comma 4 gli operatori devono;

a) risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente l'attività di cui si richiede l'autorizzazione;

b) essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto di pubblico;

c) versare all'Ente Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente Parco con autonomo provvedimento.

8. L'Ente Parco stabilisce, con autonomo provvedimento, la durata dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 4, a seconda della diversa tipologia di mezzo autorizzato, sulla base di specifiche esigenze di tutela ambientale.

Art. 20.

Obblighi dei soggetti autorizzati al servizio di visita al Parco

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento devono obbligatoriamente compilare, per ciascuna visita, un apposito Registro presenze, rilasciato e vidimato dal Parco all'atto dell'emissione dell'autorizzazione.

2. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 devono garantire il servizio anche con un solo passeggero a bordo del mezzo.

3. Il soggetto autorizzato deve annotare nel Registro:

a) data;

b) percorso effettuato;

c) nominativi delle guide e/o dei conduttori;

d) numero delle persone trasportate;

e) provenienza;

f) eventuali note.

4. Il Registro presenza di cui al comma 1 deve essere consegnato alla scadenza di ogni autorizzazione agli Uffici dell'Ente Parco.

5. La mancata compilazione o la mancata riconsegna del Registro presenze di cui al comma 1 pregiudica il rilascio di nuove autorizzazioni o eventuali rinnovi.

6. I dati contenuti nel Registro presenze sono utilizzati esclusivamente dall'Ente Parco per le finalità istituzionali e nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

7. Tutto il materiale di promozione di ciascun servizio all'interno del Parco è soggetto alla preventiva approvazione dell'Ente Parco.

8. È vietato cedere o subappaltare, anche in parte, il servizio oggetto dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

9. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 19, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.

10. Sono a carico del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 19, tutte le altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi proposti.

Art. 21.

Esercizio del volo

1. Nel territorio del Parco è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;

b) i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente Parco:

1) per le riprese fotografiche e cinematografiche;

2) per le attività di ricerca scientifica;

3) per l'esecuzione di lavori pubblici e privati e per il trasporto di materiali;

4) per attività di servizio.

3. Il decollo e l'atterraggio dei velivoli, salvo nei casi d'emergenza, di soccorso e di ordine pubblico, sono ammessi esclusivamente nelle zone appositamente individuate dall'Ente Parco con apposito provvedimento.

Art. 22.

Limitazioni all'accesso e alla fruizione

1. L'Ente Parco, per sopravvenute esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza, con apposito provvedimento, può vietare o limitare, anche temporaneamente, l'accesso e la circolazione in qualsiasi zona del territorio del Parco.

2. L'Ente Parco può inoltre disporre la chiusura temporanea di percorsi agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico.

3. L'Ente Parco, sulla base dei periodici monitoraggi effettuati ai sensi delle previsioni del Piano del Parco sugli effetti ambientali della presenza antropica, determina annualmente, con apposito provvedimento, il limite massimo delle presenze nel territorio del Parco.

TITOLO III
NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Capo I - Gestione degli habitat e delle specie di flora e fauna

Sezione I - Siti della rete Natura 2000

Art. 23.

Zone di Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario e Zone Speciali di Conservazione

1. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le misure di conservazione previste all'art. 2 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

3. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le misure di conservazione previste nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le misure di conservazione individuate dal Piano del Parco e quelle previste dai Piani di Gestione del SIC ITB010082 "Isola dell'Asinara" e ZPS ITB010001 "Isola Asinara" predisposti dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara.

4. La gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti anche solo parzialmente nel territorio del Parco è affidata all'Ente Parco, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei siti della Rete Europea Natura 2000.

5. L'Ente Parco, relativamente ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti parzialmente all'interno del territorio del Parco:

a) contribuisce all'attività di monitoraggio di competenza regionale (ai sensi dell'art. 13 decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni), attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, presenti nel territorio del Parco";

b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione".

Sezione II - FLORA

Art. 24.

Conservazione della Flora

1. La conservazione della flora, laddove non diversamente disposto per gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, è assicurata da una gestione ordinaria indirizzata a pilotare le successioni vegetali verso le strutturazioni potenziali.

2. L'Ente Parco promuove e sostiene finanziariamente progetti di eradicazione di specie alloctone invasive.

Art. 25.

Raccolta di specie vegetali

1. Nel territorio del Parco, laddove consentita, la raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco è subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco sono monitorati dall'Ente Parco attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.

2. Nella Zona A è vietata la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco.

3. Nelle zone B, C e D la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. L'autorizzazione riporta specificamente l'indicazione delle specie di cui è consentita la raccolta.

4. Nella raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è vietato l'uso di:

a) rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato aereo e radicale della vegetazione;

b) sacchetti e buste di plastica.

5. L'Ente Parco in considerazione della disponibilità delle risorse della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso può limitare o sospendere il rilascio delle autorizzazioni, dandone tempestiva informazione al pubblico.

6. La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco da parte degli ospiti di attività ricettive è consentita esclusivamente alla presenza di accompagnatori autorizzati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

7. La quantità, le specie, le dimensioni delle specie per la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, il numero di autorizzazioni, i giorni di raccolta, il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, sono stabiliti dall'Ente Parco con autonomo provvedimento.

8. L'istanza di autorizzazione per raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco di cui al comma 3 deve essere presentata all'Ente Parco sull'apposita modulistica disponibile presso i suoi Uffici e sul suo sito internet.

9. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco purché accompagnati da soggetti autorizzati ad essa e sotto la loro responsabilità. La raccolta di flora spontanea e di altri prodotti del sottobosco del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

Art. 26.

Introduzione di specie vegetali

1. In tutto il territorio del parco è vietata l'introduzione di specie alloctone, a qualunque stadio di sviluppo, fatte salve le aree a uso urbano e agricolo dove possono permanere specie di particolare interesse storico-produttivo.

2. In tutto il territorio del Parco è in ogni caso vietata l'introduzione di semi o specie vegetali geneticamente modificati.

Sezione III - FUNGHI E TARTUFI

Art. 27.

Raccolta di tartufi

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta dei tartufi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, l'Ente Parco può autorizzare la raccolta di tartufi per esigenze di ricerca scientifica o, eccezionalmente, in occasioni di mostre, seminari e altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.

Art. 28.

Raccolta di funghi

1. Nella Zona A è vietata la raccolta di funghi.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 1, del presente Regolamento, nelle zone B, C e D è consentita la raccolta di funghi previa autorizzazione dell'Ente Parco.

3. La raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili. È vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione di qualunque specie.

4. È vietata la raccolta di funghi nelle ore notturne comprese tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del sole.

5. L'autorizzazione alla raccolta di funghi può essere rilasciata dall'Ente Parco, su specifica richiesta, alle seguenti categorie di soggetti:

a) residenti nel Comune di Porto Torres;

b) residenti nell'Area Vasta Contigua come da indicazione del Piano del Parco (Stintino, Sorso, Sennori, Castelsardo, Sassari);

c) soggetti che dimostrino l'attestato di frequenza ad appositi corsi di formazione micologica promossi dall'Ente Parco.

6. L'autorizzazione alla raccolta ha validità annuale.

7. La raccolta di funghi da parte degli ospiti di attività ricettive è consentita esclusivamente alla presenza di accompagnatori autorizzati.

8. La quantità, le specie, le dimensioni delle specie per la raccolta di funghi, il numero di autorizzazioni, i giorni di raccolta, il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, sono stabiliti dall'Ente Parco con autonomo provvedimento del Consiglio Direttivo.

9. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di:

a) rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino;

b) sacchetti e buste di plastica.

10. I funghi devono essere riposti in contenitori a rete o cesti, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.

11. L'istanza di autorizzazione per la raccolta di funghi di cui al comma 2 deve essere presentata all'Ente Parco sull'apposita modulistica disponibile presso i suoi Uffici e sul suo sito internet.

12. L'accesso al Parco per la raccolta di funghi deve avvenire esclusivamente da Porto Torres con nave di linea e sbarco a Cala Reale.

13. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta dei funghi purché accompagnati da soggetti autorizzati e sotto la loro responsabilità. La raccolta di funghi del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

14. In deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente articolo l'Ente Parco può autorizzare la raccolta di funghi per esigenze di ricerca scientifica o, eccezionalmente, in occasioni di mostre, seminari e altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.

Sezione IV - FAUNA

Art. 29.
Gestione della fauna

1. In tutto il territorio del Parco è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, esercitare l'attività venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonché:

a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche;

b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente Parco, che stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonché gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo.

3. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503. L'Ente Parco, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. L'ente Parco è tenuto a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica. La liquidazione e la corresponsione degli indennizzi avviene entro novanta giorni dal nocumento, secondo quanto previsto da apposito regolamento di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica predisposto dall'Ente Parco.

5. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 11 e 12, in tutto il territorio del Parco è vietato introdurre o reintrodurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale, e che devono in ogni caso privilegiare la scelta di razze autoctone.

6. L'Ente Parco valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti redatti dai principali enti e istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie animali particolarmente problematiche.

7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché delle disposizioni comunitarie, in particolare della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici", del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, fermo restando nel territorio del Parco il divieto di esercizio venatorio, sono consentiti, sulla base del documento scientifico di cui al comma 9, i seguenti interventi:

a) prelievi selettivi e abbattimenti;

b) reintroduzioni e ripopolamenti faunistici.

8. Gli interventi previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 7 sono finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla tutela ambientale. In particolare:

a) mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;

b) contenere gli impatti sulle colture agricole quali territori da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta in quanto fondamentali per la conservazione della diversità animale e vegetale e del paesaggio;

c) contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;

d) controllare la densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette;

e) attuare il controllo sanitario della fauna, attraverso l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;

f) attuare un controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente introduzione effettuata per scopi di gestione venatoria o per altre finalità incompatibili con le finalità proprie dell'Ente Parco.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7, l'Ente Parco predispone la redazione di un documento scientifico, corredato dal relativo parere favorevole dell'ISPRA che, segua la verifica da esso operata riguardo l'inapplicabilità o l'inefficacia di metodi ecologici di controllo di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che contenga:

a) giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;

b) redazione di uno studio di fattibilità dell'operazione; definizione della specie, sottospecie, età di individui da reintrodurre, prelevare o abbattere;

c) definizione del numero complessivo di soggetti da catturare e/o immettere;

d) definizione del personale necessario per effettuare l'intervento;

e) definizione di metodi, tempi e strumenti utilizzati per l'intervento;

f) indicazione sui costi previsti.

10. Con apposito provvedimento, l'Ente Parco, stabilisce adeguate misure per il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente, relative a:

a) accesso a determinate aree;

b) regolamentazione dei periodi e della metodologia del prelievo;

c) istituzione di un sistema di autorizzazione di prelievi;

d) allevamento in cattività di specie animali provenienti da attività di prelievo nell'ambiente naturale a condizioni rigorosamente controllate.

11. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare la tranquillità delle specie animali.

12. La gestione della fauna viene effettuata con l'avvio della rimozione programmata ed efficace di ogni componente domestica inselvatichita nel sistema terrestre e una gestione ordinaria attraverso specifici modelli di gestione.

13. Al fine della rimozione totale del pascolo non controllato sull'intera Isola si deve procedere attraverso le seguenti fasi:

a) rimozione degli ibridi di cinghialexmaiale;

b) rimozione delle capre inselvatichite;

c) rimozione di parte dei cavalli presenti con eventuale mantenimento di un nucleo per attività ippoturistiche, previa verifica di effettive possibilità;

d) rimozione della totalità dei bovini presenti ad di fuori degli ambiti agricoli delle unità urbane;

e) rimozione dei gatti inselvatichiti.

14. Per le specie asino bianco e asino grigio sardo deve essere attuato un modello di gestione specifico che tuteli e valorizzi le due specie italiane.

15. In seguito alle azioni prioritarie di riduzione del carico animale e della costante analisi dello stato della fauna selvatica possono essere effettuate prudenti operazioni di reintroduzione finalizzate al ripristino di zoocenosi il più possibile complete e rappresentative della realtà sarda.

Capo II - DIFESA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI, RECUPERO DEI VALORI GEOLOGICI

Art. 30.
Attività estrattive e minerarie

1. Nel territorio del Parco è vietata l'apertura di cave, la demolizione di pareti e affioramenti rocciosi, e l'asportazione di materiale lapideo.

Art. 31.
Suolo

1. Nel territorio del Parco le movimentazioni di terreno, ivi inclusi gli sbancamenti, livellamenti, rinterri, depositi anche temporanei di materiali e gli scavi, sono consentite, esclusivamente, previa autorizzazione dell'Ente Parco, se richieste da:

a) normali operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole;

b) attività di manutenzione e gestione del patrimonio boschivo;

c) realizzazione di interventi edilizi autorizzati;

d) realizzazione di altri interventi, espressamente autorizzati dall'Ente Parco, che siano necessari al perseguimento delle finalità del Piano e a garantire l'incolumità delle persone e la conservazione dei beni.

2. Le movimentazioni di terreno necessarie per la realizzazione di opere autorizzate con nulla osta dell'Ente Parco devono essere previste nel progetto di intervento. Per tutte le movimentazioni di terreno deve essere prodotto uno studio di compatibilità ambientale, allegato alla richiesta di nulla osta, che attesti come l'intervento proposto non coinvolga emergenze di rilievo. Il suddetto studio deve indicare i modi di esecuzione, la durata e le modalità di ripristino previste, che devono essere in grado di ricomporre l'equilibrio naturale preesistente all'intervento stesso.

3. Qualora le movimentazioni di terreno insistano su una zona connotata da vegetazione naturale, anche sporadica, è obbligatorio favorire il ripristino della vegetazione con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Sono vietate le movimentazioni di terreno, qualora l'intervento sia suscettibile di alterare l'ambiente e di modificare la morfologia dei luoghi.

Art. 32.
Corpi idrici

1. Nel territorio del Parco è vietato deviare il corso di acque superficiali, scavare pozzi, eseguire lavori di sistemazione idraulica e qualsiasi intervento che possa modificare il regime delle acque, ivi comprese le acque sotterranee e le relative sorgenti. In particolare, è vietata la captazione da sorgenti e da falde, fatte salve le captazioni esistenti e censite alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

2. Le risorse idriche per uso civile sono costituite dagli attuali bacini artificiali. Le opere necessarie alla realizzazione delle condotte idriche di interconnessione e di adduzione devono essere totalmente interrate e le aree di loro pertinenza devono essere sistemate in modo da non arrecare disturbo al paesaggio circostante.

Capo III - GESTIONE AGROSILVOPASTORALE

Art. 33.
Agroecosistemi

1. Le attività agro-zootecniche sono consentite in porzioni limitate delle unità di paesaggio e delle unità urbane conformemente alle specifiche localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano e dai relativi modelli di gestione.

2. Nel territorio del Parco è consentita esclusivamente la coltivazione con metodo biologico; l'Ente Parco promuove misure di incentivazione della stessa.

3. Nel territorio del Parco è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci di sintesi e tutto ciò che non è ammesso nella agricoltura biologica.

4. Nel territorio del Parco, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, è vietata l'introduzione di terra vegetale, ma è ammesso l'uso di ammendanti o correttivi della struttura del terreno di origine organica-biologica.

Art. 34.
Pascolo

1. Nel territorio del Parco è consentita l'attività di pascolo, ad esclusione della Unità paesaggistico-ambientale n. 5 relativa al paesaggio sabbioso costiero, con le modalità di cui all'art. 44, comma 2.

Capo IV - GESTIONE DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 35.
Pianificazione attuativa

1. Gli interventi organici sulle unità urbane di cui al Piano del Parco devono essere preceduti, secondo quanto previsto dalle Norme di attuazione del Piano, da Piani Particolareggiati redatti dall'Ente Parco, d'intesa con il Comune di Porto Torres.

2. I piani particolareggiati, i cui contenuti sono indicati all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dovranno essere dotati dei seguenti elaborati:

a) Il Repertorio delle forme insediative - costituisce il documento conoscitivo e di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e, relativamente agli edifici rurali, per gli interventi di recupero. Il repertorio comprende la descrizione analitica delle tipologie edilizie caratterizzanti il territorio del Parco ed una serie di schede che, per ogni singolo edificio considerato, descrivono l'ubicazione ed il contesto ambientale, i caratteri tipologici e morfologici, i materiali e le tecniche costruttive, lo stato di consistenza e la destinazione d'uso.

b) Il Repertorio dei materiali e delle tecniche costruttive - fornisce le indicazioni e le metodologie d'intervento per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l'analisi e la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, prefigurando un quadro di soluzioni tecnico-tipologiche di riferimento.

c) Il Piano del colore – fornisce indicazioni sulle tinteggiature esterne degli edifici sulla base di adeguate ricerche cromatografiche e di analisi che tengano conto delle modifiche introdotte dall'uso dei manufatti.

3. L'aggiornamento tecnico e l'eventuale integrazione dei documenti costitutivi di cui ai commi precedenti sono demandati alla competenza del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e sentita la Comunità del Parco.

4. Sino alla approvazione dei Piani particolareggiati, la disciplina degli interventi nelle unità urbane è regolata dal Piano del Parco e dal presente Regolamento.

5. In tutto il territorio del Parco sono vietati interventi di nuova costruzione e la impermeabilizzazione di suolo, a meno che quest'ultima non si renda indispensabile in relazione ad interventi strettamente necessari ad esigenze funzionali dell'Ente Parco. I Piani particolareggiati di cui ai commi precedenti non possono prevedere ristrutturazione o trasformazione urbanistica e possono contemplare esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero funzionale degli edifici esistenti a condizione che di questi siano sempre conservati, volumetria, caratteri tipologici e materiali tipici della tradizione costruttiva locale.

Art. 36.
Interventi edilizi

1. Ogni intervento edilizio all'interno del Parco, consentito ai sensi dell'art. 35 comma 5, è subordinato al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, secondo quanto disposto al Titolo V.

2. Ciascun Progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere i seguenti documenti:

a) planimetria generale;

b) documentazione fotografica dell'edificio con le sue pertinenze e del contesto in cui è inserito;

c) rilievo attuale dell'edificio e sue pertinenze in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100;

d) progetto di trasformazione in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100, con evidenziate le parti oggetto di modificazione e tavole dello stato finale;

e) eventuali particolari costruttivi delle parti modificate in generale e con puntuale riferimento alle murature e agli spazi di pertinenza, con indicazione delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, in scala 1:20.

3. Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, devono ricercare soluzioni ecologicamente e paesisticamente compatibili e devono documentare le modalità e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei materiali e della manodopera sul luogo dell'intervento.

4. L'Ente Parco può prescrivere, di volta in volta, ulteriori adempimenti per esigenze di tutela.

5. Ai fini della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, tutti gli elaborati sono depositati e possono essere visionati da parte dei terzi controinteressati presso l'Ente Parco.

Art. 37.

Interventi su edifici in Ambito Urbano

1. Negli Ambiti Urbani, così come definiti dal Piano del Parco, sono ammessi gli interventi su edifici esistenti con i seguenti limiti:

a) conservazione dell'aspetto esterno e dell'assetto distributivo interno;

b) esclusione di incrementi volumetrici;

c) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;

d) rispetto delle destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco;

e) esclusione dell'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali;

f) esclusione dell'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio, posto in modo tale da non interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici, preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali;

g) esclusione delle trasformazioni della struttura costruttiva volte ad alterare l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo;

h) esclusione delle trasformazioni dei vani scala, delle coperture, delle logge e delle altane per le quali è fatto obbligo di mantenere impianto e sviluppo spaziali, forma, nonché materiali e tecniche costruttive impiegate all'epoca della costruzione originaria;

i) conservazione dei tipi di paramento, delle partiture architettoniche, degli apparati di decoro che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione, la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;

l) conservazione di forme, partitura, materiali e lavorazioni dei serramenti, degli scuri e delle persiane, dei componenti in ferro fucinato quali inferriate e ringhiere, dei canali di gronda, dei tubi pluviali, dei comignoli, in tutte le loro configurazioni tradizionali;

m) riprese o rifacimenti dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, che devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario;

n) conservazione delle pavimentazioni esterne tradizionali quali selciati, acciottolati, lastricati e basolati in granito e/o scisto; i sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette, chiusini e griglie), di metallo fuso o di pietra scolpita; le fontane, le cappellette, le cancellate, i pergolati in ferro battuto o in legno sagomato;

o) rifacimento completo delle coperture solo se necessario e in tal caso dovranno essere rispettate le quote di gronda e di colmo esistenti, con l'obbligo della realizzazione del cordolo perimetrale incassato, con orditura e manto di finitura con stesse caratteristiche costruttive del preesistente, comprese le opere necessarie per l'eventuale impermeabilizzazione e/o isolamento; eventuali catene dovranno essere in acciaio con capi chiave in ghisa o acciaio;

p) esclusione della realizzazione di terrazzi ritagliati nelle falde del tetto, né di abbaini e lucernari;

q) sostituzione o rifacimento di scale e soglie esterne consentite utilizzando esclusivamente pietra locale, ovvero estratta nella regione Sardegna, dello stesso tipo di quella originale o di tipo simile a quello presente negli edifici preesistenti;

r) sostituzione o il rifacimento di elementi in ferro con l'utilizzo esclusivo di ferro pieno con forme desunte dalla tradizione locale o con disegno semplice ed essenziale;

s) rimozione di superfetazioni ovvero di volumi e di elementi estranei all'organismo edilizio che si pongano in evidente contrasto con il contesto e non siano divenuti nel tempo elemento di ulteriore caratterizzazione degli edifici;

t) conservazione obbligatoria degli spazi aperti, con i relativi manufatti di pertinenza degli edifici e sistemazioni a verde;

u) mitigazione della visibilità di elementi da realizzare tramite spostamenti, interramenti e idonea schermatura di apparecchiature tecnologiche quali antenne, parabole, contatori, linee elettriche, tubature e altri elementi che deturpano le linee architettoniche degli edifici.

2. Gli interventi devono riguardare sempre un intero edificio definito come quella parte di tessuto edilizio strutturalmente ed architettonicamente individuato e concluso. Non sono consentiti interventi parziali che alterino l'unitarietà dell'organismo edilizio.

3. In assenza di specifiche indicazioni e per gli interventi da effettuare prima che il Parco si doti del Piano Particolareggiato per le unità urbane, la scelta del colore deve essere preceduta dall'analisi degli strati cromatici successivi e dalla presentazione di campionature all'atto della richiesta di nulla osta.

Art. 38.

Destinazioni d'uso in ambito urbano

1. Sono consentite, all'interno degli ambiti urbani, le funzioni abitative di servizio e turistiche e i servizi direttamente loro connessi e le funzioni infrastrutturale.

2. Negli usi consentiti individuati dal Piano del Parco rientrano:

a) Residenza di servizio: sono compresi gli alloggi, aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente ai sensi delle norme d'igiene, i relativi spazi di servizio, nonché eventuali spazi per il lavoro domestico, e le attività non nocive o moleste strettamente connesse alla funzione principale.

b) Residenza turistica: sono compresi gli alloggi destinati ad uso stagionale di tipo ricettivo e i relativi servizi.

c) Residenza collettiva: sono compresi ostelli, foresterie, convitti, case di riposo, strutture ricettive e i relativi servizi.

d) Servizi integrativi della funzione residenziale: sono compresi uffici, ambulatori medici, spazi per attività culturali, sociali, ricreative e simili.

e) Attività commerciali al dettaglio: sono compresi gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino e di esposizione.

f) Esercizi pubblici: sono compresi ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, sale di ritrovo e di svago, con l'esclusione di locali quali discoteche e altre attività rumorose o con alta affluenza di pubblico.

g) Attrezzature culturali, per la ricerca scientifica e attrezzature per lo spettacolo: sono compresi biblioteche, locali per lo spettacolo, centri culturali, sedi di associazioni.

h) Artigianato di servizio e laboratoriale di modeste dimensioni: sono compresi gli spazi per attività artigianali di servizio complementari con la residenza purché non producano rumori ed odori molesti e nocivi e siano ubicati ai piani terra e/o seminterrati; i depositi di materiali e derrate non nocivi e non maleodoranti ed ubicati ai piani terra e/o seminterrati.

Art. 39.

Sistemazioni esterne in ambito urbano

1. Negli Ambiti Urbani sono consentite le seguenti tipologie e modalità di intervento sugli elementi esterni:

a) La manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili. Le aree di pertinenza degli edifici, i percorsi interni alle proprietà, in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie;

b) La realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali, escludendo per le parti in vista l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato;

c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm;

d) L'interramento di serbatoi e/o di condotte connesse agli impianti tecnologici o alle reti di utenza;

e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di contenimento, nel rispetto del contesto paesaggistico e senza alterare la morfologia e il profilo del versante, da attuarsi prioritariamente con le tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali più appropriate al contesto ambientale o a comprovate esigenze di stabilità;

f) La realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, costituite da profilati metallici, non scatolati, di adeguata consistenza e di disegno assonante con i modelli presenti nell'ambito oggetto di intervento;

g) La costruzione di sostegni a pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitativo, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq, da realizzare in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto, escludendo qualsiasi tipo di tamponatura;

h) L'illuminazione esterna, in prossimità degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle Norme UNI 10/779;

i) La costruzione di strutture per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area di pertinenza di edifici ad uso residenziale, in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici.

Art. 40.

Interventi su edifici in Ambito agricolo

1. Negli Ambiti Agricoli delle unità urbane, così come definiti dal Piano del Parco, sono consentiti gli interventi sugli edifici esistenti nell'osservanza dei seguenti limiti:

a) esclusione di incrementi volumetrici;

b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che siano finalizzati al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;

c) conservazione della destinazione d'uso prevista dal Piano del Parco;

d) conservazione e recupero di manufatti e strutture connesse alle attività agricole e pastorali.

2. Gli interventi consentiti devono essere realizzati nei seguenti termini:

a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; è da mantenere invariata, per quanto possibile, la quota di imposta dell'edificio, in quanto correlata alla ripartizione esterna delle aperture; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative pendenze e sporgenze di gronda;

b) devono essere mantenuti i tipi di paramento, gli intonaci e i motivi di decoro che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica;

c) nel rinnovo delle componenti e degli elementi costitutivi, si devono riproporre i materiali e le lavorazioni tradizionali per la realizzazione delle scale esterne, dei serramenti, degli scuri e delle persiane, delle inferriate e delle ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, nonché dei comignoli in tutte le loro configurazioni;

d) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali;

e) gli interventi di manutenzione o di rinnovo delle pavimentazioni esterne o dei marciapiedi sono da attuarsi, riproponendo la configurazione originaria, identificabile nella terra battuta anche con addittivi stabilizzanti, nell'acciottolato, nel selciato o nel lastricato a spacco;

f) è vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici;

g) è vietata l'installazione di antenne TV e di parabole;

h) è vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile, ad eccezione degli impianti assolutamente indispensabili per la copertura di particolari zone e a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento paesistico-ambientale;

i) è consentito il recupero degli edifici esistenti, nei limiti di quanto previsto nel presente articolo, per lo svolgimento dell'attività agrituristica come regolamentata dalla normativa vigente;

l) è consentito l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino carenti sotto questo profilo, con esclusione di incrementi volumetrici.

Art. 41.

Interventi su edifici non ricadenti in Ambito urbano

1. Negli edifici e nei manufatti situati all'esterno delle unità urbane sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza o al recupero.

2. Negli edifici di cui al comma 1 sono consentiti usi esclusivamente legati alla ricerca e osservazione scientifica e alla fruizione naturalistica e culturale.

Art. 42.

Ruderi

1. Gli edifici allo stato di rudere devono essere posti in sicurezza con opere minimali di consolidamento strutturale tali da consentirne la fruizione visiva di prossimità e l'accesso alle aree di pertinenza.

2. Le modalità di consolidamento ed i materiali utilizzati nelle opere di cui al comma 1 debbono essere compatibili con le tecniche materiali utilizzate originariamente per la costruzione.

Art. 43.

Attrezzature leggere e strutture temporanee

1. È consentita la realizzazione di attrezzature leggere per il miglior utilizzo degli spazi esterni destinati alla fruizione, quali ombrari semplici, da realizzare in profilati metallici non scatolati o in legno anche sagomato, e sedute da realizzare anch'esse in profilato metallico non scatolato, legno o pietrame locale.

2. È consentita l'installazione di strutture temporanee removibili per esposizioni, luoghi di incontro, intrattenimento o altre manifestazioni ed eventi, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere installate senza effettuare scavi e movimenti terra e devono essere rimosse a fine evento.

Art. 44.

Recinzioni

1. Per particolari e momentanee esigenze operative e per aree circoscritte è consentita la realizzazione di recinzioni metalliche o in legno.

2. Per la delimitazione delle zone da destinare al pascolo brado, devono essere impiegati recinti a basso impatto visivo, con materiale lapideo locale, la cui movimentazione deve essere espressamente autorizzata dall'Ente Parco, o altri tipi di recinzione con sistemi di dissuasione che permettano, in ogni caso, la libera circolazione di piccoli animali.

Art. 45.

Infrastrutture

1. La realizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche è consentita solo se di tipo interrato. Nel caso di interventi di manutenzione di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato occorre dare priorità al loro interramento.

2. Relativamente alle infrastrutture viarie, elettriche, telefoniche e idriche, sul territorio del Parco, sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco:

a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti e infrastrutture;

b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;

c) gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso agli impianti esistenti;

d) le potature, gli interventi di taglio e soppressione della ceppaia per le piante che, trovandosi in prossimità di infrastrutture esistenti, pregiudichino la funzionalità dell'impianto e l'incolumità delle persone;

e) gli interventi a basso impatto associati all'utilizzo della viabilità pedonale, ciclabile ed equestre;

f) gli scavi per l'interramento di opere di infrastrutture a rete;

g) il pronto ripristino degli impianti, in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco.

Art. 46.

Rete viaria

1. Non è consentito tracciare nuove piste permanenti di servizio. La viabilità di servizio permanente esistente deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate opere di ripulitura del piano stradale e opere di regimazione delle acque superficiali senza provocare allargamenti o varianti ai percorsi attuali. La regimazione delle acque superficiali deve essere attuata con piccole canalizzazioni di modeste dimensioni, con profondità non superiore ai 35 cm, con pendenza non superiore al 5% e disposte con una inclinazione di circa 30° rispetto all'asse stradale.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nuovi tratti di piste di collegamento possono essere realizzati in caso di dissesti idrogeologici che determinino la distruzione di tratti di piste esistenti.

3. Ove strettamente necessario, l'Ente Parco, può prevedere e migliorare piste e strade di servizio, da mantenere tutte a fondo naturale e con caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle esistenti, esclusivamente per la prevenzione e lotta contro gli incendi secondo quanto stabilito nei piani per la difesa dagli incendi.

4. Per la sistemazione di strade sterrate secondarie devono essere utilizzati materiali del luogo e tecnologie che rispettino l'ambiente, con espresso divieto di far uso di materiale cementizi o bituminosi, con possibilità d'uso di componenti stabilizzanti.

Art. 47.

Cartelli e insegne pubblicitarie

1. Le insegne pubblicitarie e le affissioni a muro sono consentite nelle aree urbane, previa autorizzazione dell'Ente Parco per quanto di competenza, solo negli spazi appositi realizzati mediante tabelloni a muro o elementi autoportanti di informazione.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1:

a) bar, ristoranti e trattorie possono installare, previa autorizzazione dell'Ente Parco, un segnale con le eventuali specifiche dell'attività e una locandina porta menù;

b) carabinieri, polizia, farmacie ed altri enti di pubblica utilità possono installare in aderenza ai locali insegne, anche luminose.

TITOLO IV
ALTRE ATTIVITÀ

Capo I - ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSTENIBILI

Art. 48.

Attività artigianali e commerciali

1. Le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite nelle unità urbane, conformemente alle localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano del Parco.

2. Nel territorio del Parco sono vietate tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica.

3. L'Ente Parco agevola, anche tramite le misure di incentivazione, l'apertura o la permanenza di esercizi commerciali per la vendita di prodotti dotati di marchio di qualità del Parco.

4. Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 49.

Attività turistica

1. Le imprese che intendono svolgere attività per il soggiorno e la circolazione del pubblico devono presentare all'Ente parco istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) ragione sociale dell'impresa;

b) descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attività e delle strutture ed attrezzature disponibili;

c) descrizione delle attività svolte;

d) documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attività a ciò interessate;

e) documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;

f) dimostrazione che la attività svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto dell'ambiente.

2. Nel caso in cui l'esercizio della attività turistica dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa è responsabile per il danno procurato ed è sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.

Art. 50.

Marchio e simbolo del Parco

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, art. 14, comma 4, l'Ente Parco può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell'area vasta contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio simbolo, nonché attraverso la creazione di uno specifico marchio.

2. L'Ente Parco può concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità. Il simbolo e il marchio del Parco Nazionale dell'Asinara può essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

3. Chiunque intenda utilizzare il simbolo del Parco Nazionale dell'Asinara nel proprio materiale promozionale, deve inoltrare richiesta scritta all'Ente.

4. La concessione dell'uso del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara, per quanto non previsto dal presente Regolamento, è disciplinata dalla legislazione vigente, ed ad essa si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio.

5. La concessione del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara è disciplinata da autonomo provvedimento emanato dall'Ente Parco.

Capo II - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, RICREATIVO SPORTIVE E CULTURALI

Art. 51.

Attività di ricerca scientifica

1. Nel Parco la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. Essa può svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico.

2. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica deve contenere i curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, e una relazione esplicativa inerente a:

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;

c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e dell'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'Ente parco, nonché il consenso all'Ente Parco di utilizzare per finalità istituzionali i risultati delle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. Una copia della pubblicazione risultate dalla ricerca deve essere obbligatoriamente inviata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente che procederà ad inserire i dati scaturiti nel Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA II.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività.

6. Per l'attività di cui al comma 1, l'Ente Parco può indicare un proprio collaboratore per il coordinamento organizzativo della ricerca.

7. Per le ricerche scientifiche in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e non in regola con le sue disposizioni è presentata ai fini della regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni la richiesta di autorizzazione di cui al comma 2.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione del Parco, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.

9. Le attività di ricerca sono, di norma, realizzate attraverso convenzioni con Università o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.

10. L'Ente Parco può autorizzare enti ed istituzioni alla raccolta di campioni di fauna, flora, minerali, rocce, per attività didattiche e scientifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico.

Art. 52.

Attività di tirocinio universitario e tesi di laurea

1. L'Ente Parco in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, può stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio inerente il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea.

2. Gli interessati ad attività di tirocinio universitario e tesi di laurea devono far pervenire dell'Ente Parco espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi:

a) oggetto della ricerca;

b) la sua durata;

c) i prelievi di materiale vivente o non vivente eventualmente necessari;

d) l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;

e) le aree del Parco interessate alle indagini.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 2 ottenga la prescritta autorizzazione, lo studente può avere libero accesso al Parco e può farvi la ricerca secondo il programma stabilito. L'Ente Parco si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità, ed in qualsiasi momento, sui punti *c)* e *d)* del comma 2.

4. Per tutte le attività di tirocinio e attività di tesi, l'Ente Parco affida lo studente ad un responsabile del Parco che si occupa degli argomenti trattati e dell'organizzazione logistica.

5. Sia il relatore, che il tutor del tirocinio, che lo studente si devono impegnare a consegnare all'Ente Parco una copia formato elettronico della tesi o altro materiale prodotto.

6. Gli studenti potranno, previa apposita istanza, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc.) secondo le modalità da definirsi caso per caso. Essi potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (Foresterie) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche.

7. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnati all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore per soli fini interni didattici e documentativi).

8. Nella pubblicazione deve essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara. L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini divulgativi.

Art. 53.

Attività sportive e ricreative

1. Le attività sportive sono consentite nelle zone nelle quali non sussistano motivi di contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

2. Nel territorio del Parco sono vietate le attività sportive automobilistiche e motociclistiche e le relative gare.

3. Nel territorio del Parco sono vietati il volo planato nonché il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco.

4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, può determinare luoghi e periodi in cui vietare o regolamentare, con specifici disciplinari, attività sportive e ricreative.

Art. 54.

Attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile

1. Nel Parco Nazionale dell'Asinara l'attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attività può svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile deve indicare:

a) relazione generale dell'attività;

b) tipo di attività e obiettivi dell'attività;

c) luoghi dove si svolge l'attività;

d) curriculum vitae del personale coinvolto;

e) periodo e i costi che dovranno sostenere i fruitori.

2. Tutte le attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile autorizzate saranno inserite in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Parco.

3. Nei mezzi motorizzati coinvolti nelle attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile non è obbligatoria la presenza della Guida Esclusiva del Parco.

Art. 55.

Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile

1. Sotto il controllo degli organi dell'Ente Parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, esso si avvale delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche e da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

TITOLO V
NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

Art. 56.

Gestione generale dell'ecosistema e dei suoi componenti

1. L'Ente Parco, nel rilasciare autorizzazioni per interventi e per attività sul territorio del Parco, nonché per la gestione dello stesso adotterà caso per caso i provvedimenti necessari al fine di tutelare le strutture, le funzioni e i processi ecosistemici del Parco, ovvero la flora, la fauna, la vegetazione, i flussi energetici, i cicli dei materiali, caratteristici sia della parte terrestre che marina.

2. Nelle aree ove sono presenti ecosistemi con equilibri particolarmente precari, od ove si dovessero manifestare realtà biologiche non ancora note, l'Ente Parco provvede a ridurre opportunamente la presenza antropica fino a vietare l'accesso nei casi in cui potrebbe essere compromesso il mantenimento degli ecosistemi, degli equilibri e dei relativi processi biologici.

Art. 57.

Istanza di nulla osta

1. Il rilascio di permessi di costruire, concessioni o altri provvedimenti e titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere ed attività all'interno del territorio del Parco è subordinato al preventivo nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni da parte del Direttore dell'Ente Parco.

2. La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente Parco completa delle generalità del richiedente, compresa l'individuazione del soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi, con tutta la documentazione tecnico-grafica progettuale, in n. 2 copie.

3. Per ogni intervento edilizio all'interno del Parco, eccetto quelli di manutenzione ordinaria, ciascun progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere gli Elaborati indicati all'art. 36.

4. Per tutti gli interventi e le opere il proponente deve allegare alla domanda di nulla osta la determinazione dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilità alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 60, commi 1 e 2, trattandosi di interventi ed opere da eseguirsi su un sito della Rete Natura 2000.

Art. 58.

Integrazioni documentali

1. In caso di documentazione carente, insufficiente o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo ad integrare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, la documentazione presentata.

2. La comunicazione di cui al comma 1 determina dal giorno del suo ricevimento la sospensione del decorso dei termini del procedimento, i quali riprendono a decorrere:

a) dal ricevimento da parte dell'Ente Parco dei documenti integrativi da parte dell'interessato, ove ricevuti prima della scadenza del termine;

b) dalla scadenza del termine indicato ai sensi del comma 1 per l'integrazione documentale.

3. Nel caso in cui il richiedente non provveda a depositare entro i termini di cui al comma 1 la documentazione integrativa richiesta, il procedimento si conclude con il diniego del nulla osta.

Art. 59.

Conclusione del procedimento

1. Il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Il Presidente del Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il nulla osta si intende rilasciato.

3. Il diniego è immediatamente impugnabile nelle forme di legge ed è affisso all'albo dell'Ente Parco e a quello del Comune di Porto Torres. L'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente Parco, con le medesime modalità, dà notizia, per estratto, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

4. Per l'esame dei ricorsi avverso il diniego di rilascio di nulla osta da parte del Direttore, viene costituito un Comitato composto da tre componenti del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio Direttivo medesimo. Il Comitato, denominato "Comitato per i ricorsi di cui all'art. 13 legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni dell'Ente Parco" decide con votazione a maggioranza. Non saranno ammessi i ricorsi pervenuti all'Ente Parco, oltre il termine di 60 giorni successivi alla scadenza per la loro presentazione.

5. L'atto di conclusione del procedimento, di assenso o di diniego, è comunicato, contemporaneamente alla pubblicazioni di cui al comma 4, al soggetto richiedente presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, qualora questi ne sia dotato. Il richiedente è tenuto a replicare all'atto dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

6. La durata e validità del nulla osta è quella dell'atto autorizzativo al quale si lega e, comunque, non può essere superiore a cinque anni dalla data del rilascio.

7. È sempre escluso il tacito rinnovo dell'atto di consenso.

Art. 60.

Valutazioni ambientali

1. Per tutti gli interventi, le opere, progetti, piani e programmi da realizzarsi nel territorio del Parco, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nel Parco, il proponente, ai sensi della normativa vigente, deve svolgere la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, e, nei casi in cui si richieda un nulla osta, allegare la determinazione dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilità alla procedura alla relativa domanda.

2. La Valutazione di Incidenza Ambientale deve individuare e valutare gli effetti che l'iniziativa può avere sul sito della Rete Natura 2000, in riferimento, in primo luogo, agli obiettivi di conservazione degli stessi.

3. I piani e programmi di cui al comma 1 del presente articolo ricadono nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica per come stabilito dalla normativa vigente.

Art. 61.

Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali e paesaggistici

1. Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutelato attraverso il Piano del Parco.

2. Al fine di scongiurare la distruzione o la modificazione dei valori paesaggistici del Parco, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutti i proprietari o detentori di immobili e aree ricadenti nel territorio protetto devono fare istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di eventuali interventi che possano modificare lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Per quanto attiene agli interventi di lieve entità viene implementato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2, che consente la verifica di compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, viene richiesta presentando il progetto degli interventi corredato da idonea documentazione, nella forma della Relazione Paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

5. L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nei modi e nei tempi definiti dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La richiesta di autorizzazione paesaggistica non sostituisce la richiesta di nulla osta, rilasciato dall'Ente Parco a fronte della verifica di coerenza degli interventi proposto con le prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.

Art. 62.

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni richieste all'Ente Parco per le varie attività pubbliche e private e a norma del presente Regolamento, sono rilasciate dal Direttore del Parco.

2. Sulle istanze di autorizzazione per attività di qualsiasi tipo, il Direttore del Parco deve pronunciarsi per iscritto osservando le prescrizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. È facoltà dell'Ente Parco, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale volte a far fronte a situazioni d'emergenza, di rilasciare anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

TITOLO VI
SANZIONI

Art. 63.

Sanzioni

1. L'infrazione a qualsiasi norma in vigore all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara e relativa al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è sanzionata ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento è compresa tra un minimo di 25,8 Euro (venticinque,28 Euro) e il massimo fissati 1032,9 Euro (milletrentadue,9 Euro) per ciascuna violazione del Regolamento.

3. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

4. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo del Parco e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza, deve essere immediatamente trasmesso all'Ente Parco, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente Parco e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali del Parco Nazionale.

Art. 64.

Contestazione e notificazione

1. Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione è individuata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3. Se la contestazione immediata della violazione non è avvenuta per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione stessa devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica italiana ed entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento a quelli residenti all'estero.

4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, compreso il ricorso al servizio postale. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, compresi gli agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 65.

Pagamento in misura ridotta

1. È consentito il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Le modalità di pagamento sono specificate nel verbale di accertamento della violazione, che deve indicare termini e modalità per presentare all'Ente Parco Nazionale dell'Asinara eventuali scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.

Art. 66.

Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore del Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Direttore non è più tenuto a prendere in considerazione scritti e richieste di audizione, eventualmente pervenuti alla sua attenzione.

3. Il pagamento è effettuato sul conto corrente postale o bancario intestato all'Ente Parco, come indicato nella Ordinanza, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

4. L'Ordinanza costituisce titolo esecutivo. In mancanza di sospensione della esecutività del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente procede alla riscossione delle somme dovute in base e alle forme previste per la cessazione delle imposte dirette, a norma dell'art. 27 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e con le maggiorazioni ivi previste.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 67.

Efficacia dei regolamenti provvisori

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) Regolamento per la concessione del marchio del Parco, approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale dell'Asinara n. 125 del 24 luglio 2001;

b) Regolamento d'uso delle foresterie di servizio del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27 gennaio 2005;

c) Regolamento sanzioni amministrative relative al Regolamento per lo svolgimento della fruizione del Parco Nazionale dell'Asinara e per il rilascio delle concessioni approvato con ADU 1 del 10 marzo 2011.

REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL' ASINARA
Annesso A : " Perimetrazione e zonizzazione del
Parco Nazionale e dell'Area Marina Protetta"
N
2 0 2 4 Km
legenda
Zona A mare
Zona B mare
Zona C mare
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL' ASINARA
Annesso B: " Cartografia dei S.I.C. e delle Z.P.S.
nel territorio del Parco Nazionale dell'Asinara"
N
2 0 2 4 Km
legenda
Parco Nazionale dell'Asinara
SIC ITB010082 Isola dell'Asinara
ZPS ITB010001 Isola dell'Asinara
ZPS ITB013011 Isola Piana di Porto Torres

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 15 luglio 1986, n. 162, S.O. n. 59

"2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.".

— Si riporta il testo degli articoli 1, 10, comma 2, e 11 comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83:

"Art. 1 *(Finalità e ambito della legge)*. - 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

"Art. 10. Comunità del parco

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.

In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;

b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo."

"Art. 11. Regolamento del parco.

(*Omissis*).

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.".

— Si riporta il testo dell'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77:

"Art. 77 *(Compiti di rilievo nazionale)*. - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.".

Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163:

"Art. 35 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. - 1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.".

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale 1 ottobre 2009, n. 228:

"Art. 5 *(Direzione generale per la protezione della natura e del mare)*. - 1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;

b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;

d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

e) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;

f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

h) coordinamento delle attività amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonché predisposizione del piano generale per le attività di vigilanza;

i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanità, nonché di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità;

m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche;

n) coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;

q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;

r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;

s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonché alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;

t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;

u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.".

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 (Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco) , è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 2002, n. 298.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

"Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.".

16G00060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 9 marzo 2016.

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il proprio decreto 7 settembre 2015 – registrato dalla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2015 al n. 4089 – adottato ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che prevede che la misura percentuale del contributo percentuale è fissata in base a scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico ed alle relative maggiorazioni, come stabiliti nella Tabella A, allegata al medesimo decreto;

Ravvisata l'opportunità di rinviare taluni ulteriori affinamenti a un momento successivo di attuazione di un prossimo intervento normativo primario, organico ed articolato, che disciplini la materia, anche con riferimento alla possibile rilevanza, ai fini dei contributi percentuali sugli incassi, della figura del «produttore indipendente»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei contributi percentuali

La Tabella A di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2015 è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Abrogazioni

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 2015 è apportata la seguente modificazione:

a) le lettere *j)* ed *l)* del comma 1 dell'art. 1 sono abrogate;

b) la lettera *a)* del comma 5 dell'art. 1 è abrogata.

Roma, 9 marzo 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016
Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 970

———

Tabella A di cui all'art. 1, comma 1 - Scaglioni progressivi di incassi e relative aliquote

Scaglioni di incassi	Aliquota
1-1.000.000 euro	22.5%
1.000.001-2.000.000 euro	20%
2.000.001-3.000.000 euro	17,5%
3.000.001-4.000.000 euro	15%
4.000.001- 5.000.000 euro	12,5%
5.000.001- 10.000.000 euro	10%

Gli importi derivanti dall'applicazione della presente tabella sono maggiorati nei seguenti casi:

Fattispecie n. 1

a) del 5% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile;

b) del 10% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° maggio e il 31 maggio;

c) del 20% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° giugno e il 31 agosto;

d) del 10% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° settembre e il 30 settembre.

Fattispecie n. 2

Una maggiorazione del 5% è attribuita ai film selezionati nelle sezioni ufficiali dei principali festival cinematografici, individuati con decreto del Direttore generale Cinema, su conforme parere della Commissione per la cinematografia.

16A03015

DECRETO 9 marzo 2016.

Modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, (d'ora in avanti decreto legislativo);

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, le modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche, di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 18, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che a valere sulle risorse di cui al citato articolo 19, vengono concessi contributi annuali alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definiti al comma 2, del medesimo articolo 18 del decreto legislativo;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2014 contenente norme sulla composizione della Commissione per la cinematografia nella sua articolazione nella sezione consultiva per i film e nella sezione per la promozione;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, recante "Modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse, destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero";

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto contenente criteri per le attività di promozione cinematografica, anche alla luce delle mutate esigenze volte a determinare un più efficiente andamento del sostegno statale alle attività di promozione cinematografica in Italia ed all'estero;

Sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, nella seduta del 25 febbraio 2015;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari e iniziative

1. Le richieste di sovvenzione per iniziative finalizzate alla promozione delle attività cinematografiche nonché inerenti lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

2. Per iniziativa si intende un progetto articolato in una o più attività, nell'arco dell'anno di riferimento, svolto da un uno o più soggetti di cui al comma precedente associati tra loro. Per iniziativa a carattere permanente si intende un progetto realizzato su base stabile e continuativa per un periodo non inferiore a 5 anni.

Art. 2.

Tipologia iniziative ammesse al contributo

1. Sono concessi contributi alle seguenti tipologie di attività:

a) festival, mostre e rassegne cinematografiche;

b) premi e riconoscimenti cinematografici;

c) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale, purché le relative attività siano finalizzate alla fruizione anche collettiva;

d) attività editoriali e formative in ambito cinematografico;

e) attività di diffusione della cultura cinematografia e audiovisiva italiana ed europea.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si provvede ad individuare le priorità di intervento e al riparto delle risorse disponibili da finalizzare alle tipologie di attività previste nel comma 1, tenuto conto anche del programma triennale della Consulta territoriale per le attività cinematografiche prevista all'art. 4 del decreto legislativo.

Art. 3.

Criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia

1. La sezione per la promozione della Commissione per la cinematografia valuta ciascuna istanza sulla base delle priorità d'intervento indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, nonché sulla base degli indicatori specifici contenuti in apposito decreto del Direttore generale cinema, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tenendo conto, fra gli altri, dei seguenti criteri generali:

a) rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità

b) riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o enti locali e/o Stati esteri e/o organismi europei o internazionali;

c) consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;

d) tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa e dell'ente promotore;

e) capacità di promuovere la cultura cinematografica e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite.

f) capacità di coordinamento con altre iniziative presenti sul territorio.

2. Nel decreto previsto nel comma precedente sono contenute le ulteriori specifiche tecniche in relazione alla determinazione del costo dell'iniziativa sovvenzionata, previsto nel successivo articolo 4, comma 1, nonché in relazione al rendiconto previsto nel successivo articolo 7.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. L'entità del contributo non può superare il 70% del costo dell'iniziativa, con esclusione delle spese generali, fisse e di gestione, nonché di eventuali apporti gratuiti.

2. Per le iniziative a carattere permanente l'entità del contributo assegnato è commisurata anche alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti. Per tali iniziative, il contributo può essere assegnato su base triennale, previa conferma annuale da parte della Commissione, e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili negli anni successivi. Negli esercizi finanziari a quello di prima assegnazione, il contributo, salvo diversa determinazione della Commissione, è automaticamente diminuito o aumentato in proporzione alle risorse disponibili per quell'esercizio finanziario per la relativa tipologia di attività.

Art. 5.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze di sovvenzione sono presentate entro una o più scadenze annuali indicate nel decreto del Direttore generale cinema previsto all'art. 3 del presente decreto.

2. Il termine di presentazione delle istanze è perentorio.

3. All'istanza devono essere allegati il programma dell'iniziativa, una dettagliata relazione, il preventivo di spesa e l'ulteriore documentazione prevista nel succitato decreto del direttore generale cinema.

Art. 6.

Riesami

1. L'Amministrazione, su istanza dell'interessato, in presenza di circostanze rilevanti e motivate o di variazioni significative di programma, sentita la Commissione per la cinematografia, può disporre un'integrazione o una riduzione del contributo assegnato.

2. I progetti per i quali la Commissione per la cinematografia ha espresso un parere negativo non potranno comunque essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Art. 7.

Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse

1. Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato entro i termini stabiliti con il decreto del direttore generale cinema previsto all'articolo 3 del presente decreto. In caso contrario, l'Amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.

2. Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione. Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firma-

tario. Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni.

3. Sono ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività, salvo quanto previsto all'art. 4 del presente decreto

4. Il rendiconto per le sovvenzioni deve essere presentato secondo le modalità indicate nel decreto previsto nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, che può prevedere, per i contributi che superano un determinato importo da stabilirsi nel medesimo decreto, che il rendiconto venga certificato da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

5. In caso di riduzione dei costi dell'iniziativa rispetto a quelli indicati nel preventivo sottoposto al parere della competente sezione della Commissione, il contributo potrà essere ridotto, previo parere della medesima commissione.

6. Nel caso di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo è revocato.

7. Nel caso in cui l'attività svolta e/o il bilancio consuntivo dell'iniziativa finanziata si discostino significativamente dal programma iniziale o dal bilancio preventivo, sarà sottoposta al parere della Commissione, per la conferma, la riduzione ovvero la revoca del contributo assegnato.

Art. 8.

Acconti

1. Possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni, che ne facciano richiesta, sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.

2. Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti che abbiano già ottenuto un finanziamento nell'anno precedente e che abbiano perfezionato la relativa documentazione consuntiva.

Art. 9.

Progetti speciali

1. Su esclusiva iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Sezione per la promozione della Commissione per la Cinematografia, possono essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale, coerentemente con quanto previsto all'art. 12, comma 3, lett. *e)* del decreto legislativo. Sono definiti progetti speciali le iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale nel campo cinematografico e dell'audiovisivo per le quali sia stata presentata domanda di riconoscimento e di contributo da soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, anche su invito dell'Amministrazione.

2. Possono essere presentate istanze di riconoscimento di progetto speciale anche per i progetti aventi ad oggetto la realizzazione, la fruizione e la promozione di specifiche opere filmiche ed audiovisive che abbiano una forte vocazione culturale e sociale ovvero la cui realizzazione e fruizione che possano essere funzionali ad obiettivi di carattere generale delle politiche di intervento ministeriale, debitamente evidenziate nel relativo provvedimento di riconoscimento di progetto speciale.

Art. 10.

Contributi alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo e successive modificazioni sono previsti contributi alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica secondo i seguenti criteri:

a) Il 30% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento). Per ogni circolo aderente all'associazione e attivo sarà assegnato un punteggio secondo modalità indicate con il Decreto del Direttore generale cinema previsto all'art. 3 del presente decreto.

b) Il restante 70% (quota-programma) è assegnato sulla base dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente ed a quella prevista per l'anno per il quale si richiede il contributo. La valutazione della competente sezione della Commissione per la cinematografia, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti dalle iniziative realizzate nell'anno precedente, si baserà sulla programmazione dei circoli aderenti e sull'attività preventivata dall'associazione. In particolare saranno valutati i seguenti elementi di carattere generale e quelli specifici definiti con il decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 3 del presente decreto.

- percentuale di film italiani o europei programmati;

- frequenza delle proiezioni;

- politiche di incentivazioni al pubblico, in particolare quello giovanile, anche attraverso la rete ed i social media;

- programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;

- attività varie di diffusione della cultura cinematografica;

- progetti organizzati in comune tra le associazioni.

- qualità e quantità di eventuali pubblicazioni rese disponibili esclusivamente su piattaforme digitali

2. I contributi possono essere concessi soltanto a condizione che almeno il 10 per cento della copertura finanziaria dell'iniziativa sia a carico dell'associazione o di eventuali sponsor e finanziatori pubblici e privati;

3. I cinecircoli aderenti alle Associazioni possono presentare autonomamente richiesta di contributo per le attività di cui al comma 2, purché per le medesime attività non abbaino già ricevuto un contributo direttamente dall'Associazione.

Art. 11.

Patrocinio e logo

1. A tutte le iniziative sovvenzionate è concesso il patrocinio della Direzione generale cinema, il cui logo dovrà essere riprodotto sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo deve essere inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio della Direzione generale cinema-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

2. Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, le istanze di sovvenzione previste all'art. 5 del presente decreto sono presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema del decreto direttoriale previsto all'art.3 del presente decreto. Le eventuali istanze già presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 2004 afferenti l'esercizio finanziario 2016 saranno esaminate sulla base del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

3. Il decreto 28 ottobre 2004, recante "Modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse, destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero" è abrogato.

Roma, 9 marzo 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016
Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 971

16A03016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 marzo 2016.

Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli che l'autorità competente effettua sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2005/33/CE;

Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina i controlli effettuati sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Vista la Decisione della Commissione europea 2015/253 del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che ha disciplinato le modalità dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie oggetto di recepimento sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe pubbliche e predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Considerato che il riferimento della norma al costo effettivo del servizio reso impone di considerare gli oneri, aggiuntivi rispetto alle spese ordinarie, che gravano sull'autorità per effetto dell'esecuzione del controllo e che non vi sarebbero stati in assenza del controllo;

Considerato che le attività di controllo previste dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comportanti per le autorità competenti un onere aggiuntivo rispetto alle spese ordinarie sono il campionamento dei combustibili e le fasi di raccolta, trasporto, analisi, conservazione e smaltimento dei campioni;

Visto l'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che i controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi siano effettuati, in via prevalente e programmata, dal Corpo delle Capitane-

rie di Porto - Guardia di Costiera e possono essere effettuati anche dagli altri organi di polizia giudiziaria previsti dal vigente ordinamento e dall'art. 1235 del Codice della Navigazione;

Preso atto dei risultati della ricognizione effettuata, presso le Autorità competenti ed altri soggetti pubblici e privati, circa i prezzi attualmente praticabili per tali attività di controllo;

Considerata la necessità di provvedere con adeguata frequenza, attraverso successivi decreti, all'aggiornamento delle tariffe sulla base del costo effettivo del servizio;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, stabilisce le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli previsti dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 va effettuato, prima dell'espletamento delle prestazioni e dei controlli di cui al successivo art. 2, alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o sul conto corrente postale a questa intestato, indicando nella causale:

a) il riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205;

b) l'amministrazione a cui afferisce l'organo che ha effettuato le prestazione o il controllo;

c) l'imputazione della somma al Capo 15° di entrata, capitolo 2454 – art. 26 denominato versamento delle tariffe derivanti dalle prestazioni e dai controlli effettuati dall'autorità competente sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi, ai sensi dell'art. 269, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, in attuazione della direttiva 2005/33/CE.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero a cui afferisce l'organo che ha effettuato la prestazione o il controllo, su appositi capitoli dedicati allo svolgimento delle prestazioni e dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205.

Art. 2.

Tariffe

1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, si applicano le seguenti tariffe:

a) per il campionamento, 1,50 euro per ciascun contenitore;

b) per ciascun chilometro da percorrere per la raccolta ed il trasporto dei campioni, un costo pari ad un ottavo del prezzo di un litro del carburante utilizzato, in caso di veicoli di massa complessiva inferiore a 3.5 t, e pari ad un quinto, in caso di veicoli di massa complessiva superiore; il prezzo del carburante deve essere desunto dall'ultima rilevazione mensile riportata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, prima del trasporto;

c) per l'analisi, la conservazione e lo smaltimento dei campioni, 34 euro a campione.

Art. 3.

Disposizione finale

1. Le tariffe di cui all'art. 2 del presente decreto sono aggiornate almeno ogni due anni sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 29 marzo 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

16A03013

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 aprile 2016.

Certificazioni del rendiconto al bilancio 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118, gli enti territoriali in sperimentazione nel 2014 adottano, dall' esercizio finanziario 2015, i nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del richiamato art. 11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi, cui è attribuita funzione conoscitiva;

Visti i nuovi schemi di bilancio pubblicati sul sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2015;

Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta con la quale la Regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato, che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;

Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente;

Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2015, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2016.

2. I comuni e le comunità montane della Regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'Allegato tecnico.

3. Gli enti locali sono tenuti a compilare e trasmettere, oltre che la certificazione del rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, anche la certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili prevista dal citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, riportate in allegato al presente decreto.

4. Gli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che non hanno applicato nel 2015 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, devono compilare soltanto la certificazione prevista dal decreto del Presidente della 194/1996.

Art. 2.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della Direzione Centrale della Finanza Locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html .

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2016, alla Direzione centrale della Finanza Locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato armonizzato ed «U» per il certificato tradizionale, nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell'ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario.

3. Gli enti locali trasmetteranno le due certificazioni con invii separati, ognuno dei quali dovrà contenere il file firmato digitalmente ed il file info distinto per tipo modello certificato.

4. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4.

Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 5.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico- finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2015, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale www.finanzalocale.interno.it.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del sito internet della Direzione Centrale della Finanza locale www.finanzalocale.interno.it/circ/deccon2015.html. Sulla predetta pagina del sito internet vengono, altresì, pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 13 aprile 2016

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO TECNICO
PER I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNI

Compilare integralmente:

i quadri "1", "2", "3", "8", "8-bis", "9", "9-quater", "10", "10-bis", "11", "12" e "12-quater".

Compilare:

i quadri "4A", "4B" e "4C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«totale»;

i quadri "5A", "5B" e "5C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro "6" limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro "8-ter" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8100;

8105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio);

8109 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio);

8115, 8120, 8165, 8170, 8175, 8176, 8185, 8190, 8195;

il quadro "8-quater" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8200, 8210, 8215;

8220 (indicare il dato corrispondente al punto «*III)* Debiti di parte corrente» della voce «*B)* Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

8225, 8230, 8235, 8240;

8260 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «*II)* Debiti in c/capitale» della voce «*B)* Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

8265 e 8270;

il quadro "9-bis" limitatamente ai seguenti codici:

9050, 9055, 9060, 9070;

il quadro "9-ter" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

9080, 9085;

9090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, lettera *a)* del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1);

9100, 9103, 9105.

Non compilare i quadri "8-quinquies", "9-quinquies" e "12-bis".

Compilare i quadri sperimentali "S3" e "S3bis" ad eccezione delle colonne 5 e 6.

Compilare i quadri "13" e "14" desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato B «Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario», in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

COMUNITÀ MONTANE

Compilare integralmente:

i quadri "1", "2", "3", "7", "7-bis", "8", "8-quater", "9", "10", "11", "12" e "12-ter".

Compilare:

i quadri "4A", "4B" e "4C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«totale»;

i quadri "5A", "5B" e "5C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro "6" limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro "7-ter" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7100;

7105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio);

7110 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio);

7115, 7135, 7140, 7145, 7155, 7160, 7165;

il quadro "7-quater" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7170, 7180, 7185;

7190 (indicare il dato corrispondente al punto «*III)* Debiti di parte corrente» della voce «*B)* Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

7195, 7200, 7205, 7210;

7215 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «*II)* Debiti in c/capitale» della voce «*B)* Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

7220 e 7225;

il quadro "8-bis" limitatamente ai seguenti codici:

8050, 8055, 8060, 8070;

il quadro "8-ter" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8080, 8085;

8090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, lettera *a)* del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1);

8095 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 8, comma 12, della l.r. 21 novembre 2012, n. 31, come modificato dall'art. 15, commi 10 e 11, della l.r. 19 dicembre 2014, n. 13);

8100, 8103, 8105.

Non compilare i quadri "7-quinquies" e "8-quinquies".

Compilare il quadro "13" desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato C «Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario» in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

16A03079

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 febbraio 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale del Programma AAL «Home4Dem». (Decreto n. 249).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto gli artt. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri Avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa internazionale AAL, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati Membri e Associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «AAL», lanciato dalla JA AAL in data 28 marzo 2014, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di fornire e di pilotare soluzioni basate sull'ICT che sosterranno gli anziani nelle loro case, che:

integrano le tecnologie esistenti o sviluppano le tecnologie e le infrastrutture in soluzioni facili da usare, accessibili e sostenibili che affrontano una vasta gamma di esigenze;

hanno un alto potenziale per essere commercializzato

con scadenza fissata al 26 giugno 2014 alle h. 17,00;

Visto l'«Avviso Integrativo Nazionale» n. 1665 del 9 maggio 2014 (All. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale della JA AAL in data 29 agosto 2014 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione espressa nei confronti del progetto dal titolo Home4Dem - «Home based ICT solutions for the indipendent living of people with DEMentia and their caregivers»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «Home4Dem» figurano i seguenti proponenti italiani:

Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani V.E. II - I.N.R.C.A. di Ancona

Arielab S.r.l. di Ancona

Automa S.r.l. di Ancona

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]».

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015 prot. MIUR n. 20706 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G.;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Visto che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 1.000.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 2.000.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R., successivamente incrementate come da decreti interministeriali citati;

Visto l'esito della preliminare istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.a., in merito al progetto AAL «Home4Dem» del 2 novembre 2015 (All. 3);

Vista la richiesta del 4 novembre 2015 avanzata dai proponenti italiani, sulla rimodulazione dei costi, a seguito della riconfigurazione del progetto internazionale resasi necessaria a causa della non ammissibilità, per esaurimento della quota nazionale di finanziamento disponibile del partner proveniente dall'Olanda (All. 4);

Vista la ministeriale prot. MIUR n. 23375 del 6 novembre 2015 di richiesta di supplemento istruttorio per la verifica di ammissibilità dei costi indirizzata a Banca del Mezzogiorno MCC S.p.a. (All.5);

Visto il supplemento istruttorio, condotto da parte dell'Istituto convenzionato Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.a. del 18 novembre 2015 prot. MIUR n. 24248 in merito all'esame della correttezza e congruità dei costi rimodulati all'interno del totale indicato nella domanda iniziale e nel rispetto dei valori massimi ammissibili in sede di valutazione internazionale (All.6);

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale AAL «Home4Dem» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All.1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2015 e la sua durata è di 30 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 542.900,00 di cui € 380.225,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreti n. 1049 del 19 dicembre 2013 n. 5 dell'8 gennaio 2015 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015 prot. MIUR n. 20706 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G., ed € 162.675,00 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (All.1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Come previsto dall'art. 8 dell'«Avviso Integrativo Nazionale» n. 1665 del 9 maggio 2014, in favore del proponente I.N.R.C.A., in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 100% del contributo ammesso, ed in favore della Arielab S.r.l. e della Automa S.r.l. in quanto soggetti privati, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 50% del contributo ammesso;

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. I restanti pagamenti saranno erogati per S.A.L. e in tal senso i proponenti si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero delle somme.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 658

ALLEGATO *1*

Protocollo n. 2025-2058-2066 del 27 giugno 2014;

Progetto di ricerca titolo: «Home4Dem».

Data di inizio del progetto: 1° settembre 2015 - Durata del progetto in mesi: 30.

Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

1) Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani V.E. II - I.N.R.C.A. di Ancona;

2) Arielab S.r.l. di Ancona;

3) Automa S.r.l. di Ancona.

Costo Totale ammesso	€ 748.000,00
di cui Attività di Ricerca Industriale	€ 597.500,00
di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	€ 150.500,00
al netto di recuperi pari a	€ 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	597.500,00	150.500,00	748.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	597.500,00	150.500,00	748.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto solo per le Imprese

Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:

Attività di ricerca industriale: 20% dei costi ammissibili

Attività di Sviluppo sperimentale: 10% dei costi ammissibili

Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

Attività di ricerca industriale: 75% dei costi ammissibili

Attività di Sviluppo sperimentale: 70 % dei costi ammissibili

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca

Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Attività di ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili

Attività di Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili

Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

Attività di ricerca industriale: 0% dei costi ammissibili

Attività di Sviluppo sperimentale: 0 % dei costi ammissibili

Agevolazioni totali deliberate - fino a € 542.900,00

Contributo alla spesa - fino a € 380.225,00

Credito agevolato - fino a € 162.675,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto						
Progetto di Ricerca	**AAL Home4Dem**					
Titolo	*"Home* based *ICT solutions for the indipendent living of people with DEMentia and their caregivers"*					
Data Inizio	01-09-2015					
Durata Mesi	30 mesi					
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**I.N.R.C.A. - Ancona**					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Costo Totale ammesso	€ 322.500,00		€ -		€ 322.500,00	
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto						
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -		€ -	
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -		€ -	
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -		€ -	
Non Eleggibile	€ 322.500,00		€ -		€ 322.500,00	
Extra UE	€ -		€ -		€ -	
Totale	€ 322.500,00		€ -		€ 322.500,00	
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto						
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale	
Contributo alla spesa	50%	€ 161.250,00	25%	€ -	€ 161.250,00	

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**AAL Home4Dem**		
Titolo	*"Home* based *ICT solutions for the indipendent living of people with DEMentia and their caregivers"*		
Data Inizio	01-09-2015		
Durata Mesi	30 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**ARIELAB S.r.l. - Ancona**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 154.000,00	€ 74.500,00 -	€ 228.500,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 154.000,00	€ 74.500,00	€ 228.500,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 154.000,00	€ 74.500,00	€ 228.500,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	55%	€ 84.700,00	45%	€ 33.525,00	€ 118.225,00
Credito agevolato	40%	€ 61.600,00	35%	€ 26.075,00	€ 87.675,00

Anagrafica di progetto						
Progetto di Ricerca	**AAL Home4Dem**					
Titolo	*"Home* based *ICT solutions for the indipendent living of people with DEMentia and their caregivers"*					
Data Inizio	01-09-2015					
Durata Mesi	30 mesi					
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**AUTOMA S.r.l. - Ancona**					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Costo Totale ammesso	€ 121.000,00		€ 76.000,00		€ 197.000,00	
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto						
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -		€ -	
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -		€ -	
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -		€ -	
Non Eleggibile	€ 121.000,00		€ 76.000,00		€ 197.000,00	
Extra UE	€ -		€ -		€ -	
Totale	€ 121.000,00		€ 76.000,00		€ 197.000,00	
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto						
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale	
Contributo alla spesa	55%	€ 66.550,00	45%	€ 34.200,00	€ 100.750,00	
Credito agevolato	40%	€ 48.400,00	35%	€ 26.600,00	€ 75.000,00	

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx

16A03080

DECRETO 10 febbraio 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale del Programma AAL «MAESTRO». (Decreto n. 250).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11.02.2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 " Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ", registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'articolo 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri Avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista l'Iniziativa internazionale AAL, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati Membri e Associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale "AAL", lanciato dalla JA AAL in data 28 marzo 2014 , per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di fornire e di pilotare soluzioni basate sull'ICT che sosterranno gli anziani nelle loro case, che:

- Integrano le tecnologie esistenti o sviluppano le tecnologie e le infrastrutture in soluzioni facili da usare, accessibili e sostenibili che affrontano una vasta gamma di esigenze
- Hanno un alto potenziale per essere commercializzato

con scadenza fissata al 26 giugno 2014 alle h.17,00;

Visto l'"Avviso Integrativo Nazionale" n. 1665 del 09 Maggio 2014 (All.2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale della JA AAL in data 29 agosto 2014 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione espressa nei confronti del progetto dal titolo MAESTRO "Sustainable Reference Framework for evaluating quantified self equipment and services for seniors";

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto " MAESTRO" figurano i seguenti proponenti italiani:

I + SRL FIRENZE

CNR – I.S.T.C. ROMA

Visto il dettato di cui all'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: "In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]".

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 05.10.2015 prot. MIUR n. 20706 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G.;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Visto che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di euro 1.000.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di euro 2.000.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R., successivamente incrementate come da decreti interministeriali citati;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato Medio Credito Italiano S.p.A., in merito al progetto AAL " MAESTRO" del 15 ottobre 2015 prot. MIUR n. 21489 (All. 3);

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale AAL "MAESTRO" è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All. n.1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 01/10/2015 e la sua durata è di 30 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n.159/2011;

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 467.450,00 di cui € 321.550,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreti n. 1049/2013 n. 5 dell'8 gennaio 2015 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 05.10.2015 prot. MIUR n. 20706 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G., ed € 145.900,00 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto.

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (All.1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Come previsto dall'art. 8 dell'"Avviso Integrativo Nazionale" n. 1665 del 09-05-2014, in favore del proponente CNR –I.S.T.C., in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 100% del contributo ammesso, ed in favore della I+S.R.L. in quanto soggetto privato, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 50% del contributo ammesso;

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. I restanti pagamenti saranno erogati per S.A.L. e in tal senso i proponenti si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero delle somme.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 652

Allegato 1

- Protocollo n. 2041-2049 del 27 giugno 2014
- Progetto di Ricerca Titolo : *“ MAESTRO ”*

Data di inizio del progetto : 01-10-2015 - Durata del Progetto in mesi : 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

I+SRL **FIRENZE**
CNR- I.S.T.C. **ROMA**

• Costo Totale ammesso	Euro	610.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	592.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	18.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	592.000,00	18.000,00	610.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	592.000,00	18.000,00	610.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto solo per le Imprese

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:

- Attività di ricerca industriale 20% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 10% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

- Attività di ricerca industriale 75% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 70 % dei costi ammissibili

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:
- Attività di ricerca industriale 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 0 % dei costi ammissibili

---

• Agevolazioni totali deliberate fino a ***€ 467.450,00***
- Contributo alla spesa fino a ***€ 321.550,00***
- Credito agevolato fino a ***€ 145.900,00***

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**AAL MAESTRO**		
Titolo	*"Sustainable Reference Framework for evaluating quantified self equipment and services for seniors"*		
Data Inizio	01/10/2015		
Durata Mesi	30 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**CNR –I.S.T.C. ROMA**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 243.000,00	€ -	€ 243.000,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 243.000,00	€ -	€ 243.000,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 243.000,00	€ -	€ 243.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	50%	€ 121.500,00	25%	€ -	€ 121.500,00

Anagrafica di progetto						
Progetto di Ricerca	**AAL MAESTRO**					
Titolo	*"Sustainable Reference Framework for evaluating quantified self equipment and services for seniors"*					
Data Inizio	01/10/2015					
Durata Mesi	30 mesi					
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**I+S.R.L. FIRENZE**					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Costo Totale ammesso	€ 349.000,00		€ 18.000,00		€ 367.000,00	
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto						
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -		€ -	
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -		€ -	
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -		€ -	
Non Eleggibile	€ 349.000,00		€ 18.000,00		€ 367.000,00	
Extra UE	€ -		€ -		€ -	
Totale	€ 349.000,00		€ 18.000,00		€ 367.000,00	
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto						
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale	
Contributo alla spesa	55%	€ 200.050,00	45%	€ -	€ 200.050,00	
Credito agevolato	40%	€ 145.900,00	35%	€ -	€ 145.900,00	

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx

16A03081

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 febbraio 2016.

Esami di revisione delle patenti di guida e della carta di qualificazione dei conducenti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'art. 121 in materia di esami di idoneità, l'art. 126-*bis* concernente la patente a punti e l'art. 128 concernente la revisione della patente di guida;

Visto l'allegato I della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 luglio 2003, n. 2003/59/CE, in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che elenca gli argomenti oggetto dell'esame per il conseguimento della qualificazione CQC;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed in particolare l'art. 23 che estende la normativa della patente a punti alla carta di qualificazione del conducente (c.d. *CQC)*;

Visto l'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE, concernente la patente di guida, che stabilisce i programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida;

Tenuto conto della necessità di definire i programmi d'esame e procedure per lo svolgimento degli esami di revisione delle patenti di guida e della qualificazione CQC;

Decreta:

Art. 1.

Programmi degli esami di revisione della patente di guida e della qualificazione

1. Gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi categoria e della qualificazione CQC, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, si svolgono sulla base dei programmi specificati all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un criterio di casualità. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. Il questionario è cosi composto:

a) per la revisione della patente di categoria AM da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;

b) per la revisione della patente di categoria A1, A2, A, Bl, B, BE da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;

c) per la revisione della patente di categoria C1 e C1E con codice unionale 97, da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;

d) per la revisione della patente di categoria C1, C1E, C, CE, da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;

e) per la revisione della patente di categoria D1, D1E, D, DE da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;

f) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di merci, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;

g) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di persone, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 785

Allegato 1
(Art. 1, comma 1)

PROGRAMMI D'ESAME DI REVISIONE

Gli esami di revisione vertono sui seguenti argomenti:

a) Patente di guida della categoria AM: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnali luminosi, segnali orizzontali, norme sulla precedenza, velocità, distanza di sicurezza, sorpasso, svolta, cambio di corsia, cambio di direzione, fermata e sosta, cause di incidenti, elementi del ciclomotore e loro uso, casco, comportamenti alla guida del ciclomotore, educazione alla legalità;

b) Patente di guida delle categorie A1, A2, A, Bl, B, BE: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza: manutenzione ed uso, stabilità e tenuta di strada del veicolo, comportamenti e cautele di guida;

c) Patente di guida delle categorie C1(97) e C1E(97): segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta),

dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza: manutenzione ed uso, stabilità e tenuta di strada del veicolo, comportamenti e cautele di guida, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, fattori di sicurezza relativi al caricamento del veicolo;

d) Patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, fattori di sicurezza relativi al caricamento del veicolo, disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo, impiego del cronotachigrafo, comportamento in caso di incidente, misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, rudimenti di pronto soccorso, fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli, manutenzione dei veicoli a scopo preventivo;

e) Patente di guida delle categorie D1, D1E, D, DE: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo, impiego del cronotachigrafo comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso, fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli, manutenzione dei veicoli a scopo preventivo;

f) Qualificazione CQC per trasporto merci: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo, impiego del cronotachigrafo, comportamento in caso di incidente, misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, fattori di sicurezza relativi al caricamento del veicolo, manutenzione dei veicoli a scopo preventivo, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico, principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate, licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci, conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.);

g) Qualificazione CQC per trasporto persone: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo, impiego del cronotachigrafo, comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, manutenzione del veicolo a scopo preventivo, uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi, conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale.

16A03048

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2016.

Iscrizione di varietà di canapa al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2026, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Canapa	16305	Carmaleonte	C.R.A. Centro di ricerca per le colture industriali
Canapa	16306	Eletta Campana	C.R.A. Centro di ricerca per le colture industriali
Canapa	7977	Codimono	C.R.A. Centro di ricerca per le colture industriali
Canapa	7973	Asso	C.R.A. Centro di ricerca per le colture industriali

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A03052

DECRETO 5 aprile 2016.

Cancellazione di varietà di colza dal registro nazionale su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto ministeriale iscrizione o rinnovo
14872	Colza	Samedie	Monsanto Saaten GmbH	Decreto ministeriale di iscrizione al registro del 10 marzo 2014 (n. 5433) - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2014
15554	Colza	Martedie	Monsanto Saaten GmbH	Decreto ministeriale di iscrizione al registro del 10 marzo 2015 (n. 5320) - *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A03053

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa La Ginestra a responsabilità limitata», in Viggianello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa la Ginestra a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 339.577,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 1.159.363,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -820.691,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa la Ginestra a responsabilità limitata», con sede in Viggianello (Potenza) - (codice fiscale n. 01047300767) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Mormandi (codice fiscale MRMGPP69P05C002V), nato a Cassano allo Ionio (Cosenza) il 5 settembre 1969 e domiciliato in Casarano (Lecce), via Trebbia n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03051

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Nazionale società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Nazionale Società Cooperativa", con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06091720968), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Mangano, nato a Roma (RM) il 6 aprile 1971 (codice fiscale MNGLSN71D06H501M) e ivi domiciliato in Via Delle Montagne Rocciose, n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03049

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Aureliana società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Aureliana Società Cooperativa", con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 03792430161), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Almici, nato a Lovere (BG) ll 1° novembre 1952 (codice fiscale LMCSRG-52S01E704G) e ivi domiciliato in Piazza 13 Martiri n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore direttore: MOLETI

16A03050

DECRETO 31 marzo 2016.

Determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le società fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1993, n. 158, concernente l'istituzione di un elenco di esperti per affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005 il quale, nell'abrogare l'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993, ha rideterminato il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 53, prevedendo, tra l'altro, che:

il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro;

tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del doppio tenuto conto dell'opera prestata, della complessità dell'ispezione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni";

il compenso di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente incrementato sino all'80% se la società ispezionata amministra una massa fiduciaria uguale o maggiore di duecento cinquanta milioni di euro";

annualmente con provvedimento del Direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, il massimale, di cui al comma 1, sarà incrementato dell'aumento registrato, rispetto al valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT";

Considerato che l'esperienza fin qui maturata ha evidenziato l'esigenza di rivedere detta metodica, anche mediante l'introduzione di automatismi, in modo da ridurre al massimo la discrezionalità complessiva, oltre che la necessità di reintrodurre l'istituto del rimborso spese inizialmente prevista dal decreto ministeriale del 18 giugno 1993;

Ritenuto di determinare il compenso da corrispondere agli esperti di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, in funzione della massa fiduciaria, della durata desunta dai verbali, nonché dall'attività svolta;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri ai quali deve attenersi l'unità organizzativa competente per la determinazione dei compensi spettanti agli esperti ispettori di società fiduciarie e di revisione, individuati all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430.

2. Ai fini del presente, provvedimento per «Ministro» e «Ministero» si intendono il Ministro ed il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Determinazione del compenso spettante agli esperti ispettori di società fiduciarie

1. Il compenso da corrispondere agli esperti ispettori — con onere esclusivamente a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 — viene determinato — successivamente alla trasmissione al Ministero dei verbali ispettivi giornalieri redatti in contraddittorio con la società ispezionata a conclusione dell'ispezione — con decreto del Direttore generale competente, come segue:

a) in € 2.500,00 per le società che autorizzate allo svolgimento della sola attività di revisione ovvero di quelle che, pure se autorizzate a svolgere attività fiduciaria, non svolgono detta attività né amministrano in alcun modo beni di terzi;

b) per le società che, autorizzate a svolgere attività fiduciaria, amministrano massa fiduciaria e/o beni di terzi, all'importo base di € 2.500,00 sarà aggiunta una somma determinata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:

Massa fiduciaria	%	Importo massimo dello scaglione
€ 0 ovvero società di revisione	0 %	€ 2.500,00
da € 1 a € 50.000.000,00	0.005 %	max € 2.500,00
da € 50.000.0001,00 a € 250.0000.000,00	0,0025 %	max € 5.000,00
da € 250.000.001,00 a € 500.000.000,00	0,0015 %	max € 3.750,00
oltre € 500.000.000,00	0 %	€ 0,00

c) in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un compenso giornaliero di 100,00 euro per i primi 15 giorni e di 75,00 euro per i successivi ulteriori 15 giorni.

d) un ulteriore importo fino ad un massimo di € 3.000,00 euro tenuto conto dell'opera prestata, della complessità dell'ispezione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni.

Art. 3.

Determinazione del compenso spettante agli esperti ispettori permanenti di società fiduciarie

1. Il compenso da corrispondere agli esperti commissari permanenti, con onere esclusivamente a carico delle società fiduciarie e di revisione sottoposte a vigilanza permanente, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato su base mensile — successivamente al conferimento dell'incarico sulla base delle prime due relazioni periodiche corredate dei verbali giornalieri redatti in contraddittorio con la società sottoposta a vigilanza permanente — con decreto del Direttore generale competente, come segue:

a. in € 1.000,00 per le società che esercitano la sola attività di revisione ovvero le fiduciarie che non amministrano massa fiduciaria;

b. in € 1.500,00 per le società che amministrano massa fiduciaria fino a € 50.000.000,00;

c. in € 2.000,00 per le società che amministrano massa fiduciaria fino da € 50.000.001,00 a € 250.000.000,00;

d. in € 2.500,00 per le società che amministrano massa fiduciaria a partire da € 250.000.001,00.

2. Al compenso come sopra determinato potrà essere aggiunto un ulteriore importo fino ad un massimo di € 500,00 *ad personam* nei casi di particolare complessità e gravità, anche in ragione della maggiore frequenza degli accessi e delle relazioni da trasmettere all'Autorità di vigilanza, così come determinate nell'atto di nomina.

3. Il compenso predetto potrà essere modificato, nel corso dello svolgimento dell'incarico, al variare delle modalità di svolgimento dello stesso, di volta in volta stabilite con decreto del direttore generale, sulla base delle esigenze riscontrate di maggiore o minore frequenza delle verifiche richieste e delle connesse relazioni.

Art. 4.

Rimborso spese

Agli esperti ispettori e/o commissari permanenti viene riconosciuto, al termine dell'incarico, con decreto del Direttore generale competente, con onere esclusivamente a carico delle società vigilate, oltre al compenso, il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute e documentate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità, secondo i criteri vigenti stabiliti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di dirigente, compresa l'indennità di missione nel caso di trasferimento fuori della propria residenza, secondo le modalità che potranno essere ulteriormente disciplinate con successivo decreto del Direttore generale.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Tutti i compensi ed i rimborsi spese predetti sono posti esclusivamente a carico della società oggetto dell'ispezione o dell'incarico di vigilanza permanente. Nulla potrà essere, comunque, preteso anche quando la ispezione non potesse essere effettuata per cause di forza maggiore o la società risultasse incapiente.

2. Nel caso in cui venga nominato un collegio di ispettori o di commissari permanenti, il compenso dovuto a ciascuno di essi non è inferiore al minimo della tariffa spettante all'ispettore/commissario unico.

3. Per le ispezioni in corso e fino al loro termine continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente al momento del conferimento dell'incarico e/o già determinato con apposito provvedimento a seguito del conferimento dell'incarico medesimo.

4. È abrogato il decreto ministeriale 8 luglio 2005.

Roma, 31 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03058

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octaplas».

Estratto determina V&A n. 639 del 5 aprile 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale OCTAPLAS;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale OCTAPLAS nella forma e confezione sottoelencata: AIC n. 034540017 - «Soluzione per infusione» sacca 200 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H. con sede legale e domicilio in Oberlaaer Strasse, 235 - Vienna (Austria).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03012

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antaxone».

Estratto determina V&A n. 640 del 5 aprile 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ANTAXONE;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ANTAXONE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 025855040 - «100 mg/20 ml soluzione orale» 5 contenitori monodose 20 ml;

AIC n. 025855065 - «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 contenitore monodose 10 ml;

AIC n. 025855077 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03014

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timololo Alcon».

Con la determinazione n. aRM - 66/2016 - 4040 del 17/03/2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della ALCON ITALIA S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TIMOLOLO ALCON

Confezione: 034429011

Descrizione: "0,25% "collirio, soluzione" 1 flacone 5 ml

Medicinale: TIMOLOLO ALCON

Confezione: 034429023

Descrizione: "0,5% "collirio, soluzione" 1 flacone 5 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03017

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metiltioninio Cloruro Marco Viti».

Con la determinazione n. aSM - 1/2016 -2161 del 15/03/2016 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: METILTIONINIO CLORURO MARCO VITI

Confezione: 030323012

Descrizione: "1% soluzione cutanea" flacone 25 ml

della Marco Viti Farmaceutici S.p.A..

16A03018

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epaxal».

Con la determinazione n. aRM - 62/2016 - 243 del 15/03/2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della CRUCELL ITALY S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EPAXAL

Confezione: 036438036

Descrizione: "24 U.I./0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1,25 ml

Medicinale: EPAXAL

Confezione: 036438048

Descrizione: "24 U.I./0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato- volume nominale 1,25 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03019

Revoca su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Germed».

Con la determinazione n. aRM - 63/2016 - 2376 del 15 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LATANOPROST GERMED;

confezione: 040118010;

descrizione: «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» un flacone in LDPE da 2,5 ml con contagocce.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03020

Revoca su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naveen».

Con la determinazione n. aRM - 64/2016 - 1561 del 21 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale NAVEEN.

Confezioni:

039879010, descrizione: «0,03 mg/2 mg compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/AL;

039879022, descrizione: «0,03 mg/2 mg compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister PVC/AL;

039879034, descrizione: «0,03 mg/2 mg compresse rivestite con film» 6×21 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03021

Revoca su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan Crinos».

Con la determinazione n. aRM - 65/2016 - 2454 del 21 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Crinos S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale TELMISARTAN CRINOS.

Confezioni:

041184019, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

041184021, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

041184033, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

041184045, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

041184058, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

041184060, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

041184072, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

041184084, descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

041184096, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

041184108, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

041184110, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

041184122, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

041184134, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

041184146, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

041184159, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

041184161, descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

041184173, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

041184185, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

041184197, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

041184209, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

041184211, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

041184223, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

041184235, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

041184247, descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03022

Revoca su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 67/2016 - 1378 del 21 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ratiopharm GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale CELECOXIB RATIOPHARM.

Confezioni:

040509010, descrizione: «100 mg capsule rigide» 5 capsule in blister AL/AL;

040509022, descrizione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/AL;

040509034, descrizione: «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

040509046, descrizione: «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL;

040509059, descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

040509061, descrizione: «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL;

040509073, descrizione: «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL;

040509085, descrizione: «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

040509097, descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL monodose;

040509109, descrizione: «100 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509111, descrizione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509123, descrizione: «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509135, descrizione: «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509147, descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509150, descrizione: «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509162, descrizione: «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509174, descrizione: «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509186, descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL monodose;

040509198, descrizione: «100 mg capsule rigide» 100 capsule in contenitore HDPE;

040509200, descrizione: «200 mg capsule rigide» 5 capsule in blister AL/AL;

040509212, descrizione: «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/AL;

040509224, descrizione: «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

040509236, descrizione: «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL;

040509248, descrizione: «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

040509251, descrizione: «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL;

040509263, descrizione: «200 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL;

040509275, descrizione: «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

040509287, descrizione: «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL monodose;

040509299, descrizione: «200 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509301, descrizione: «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509313, descrizione: «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509325, descrizione: «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509337, descrizione: «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509349, descrizione: «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509352, descrizione: «200 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509376, descrizione: «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL monodose;

040509364, descrizione: «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

040509388, descrizione: «200 mg capsule rigide» 100 capsule in contenitore HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03023

Revoca su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina e Zidovudina Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 68/2016 - 1392 del 18 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542019;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542021;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542033;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542045;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542058;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542060;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542072;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542084;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/al;

Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA SANDOZ;

Confezione: 040542096;

Descrizione: «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03024

Revoca su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valeriana *Nova* Argentia».

Con la determinazione n. aRM - 69/2016 - 2745 del 23 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Industria Farmaceutica *Nova* Argentia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALERIANA *NOVA* ARGENTIA;

Confezione: 030591010;

Descrizione: «50 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03025

Revoca su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Verapamil Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 70/2016 - 1378 del 23/03/2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Ratiopharm GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VERAPAMIL RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034124014 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034124026 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03026

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».

Estratto determina n. 528 del 18 marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON Film coated tablet (450+50) mg/TAB 30 Tab. BT30 (Blister 2x15) dalla Grecia con numero di autorizzazione 44577/10/31-05-2011, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: Importatore: Farmavox S.r.l. , Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 042989032 (in base 10) 18ZXH8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg , flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

Eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 042989032;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 042989032; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03027

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Flu Action».

Estratto determina V&A n. 527 del 18 marzo2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wick-Pharma-Zweigniederlassung Der Procter & Gamble GMBH, con sede in Sulzbacher Strasse 40, Schwalbach Am Taunus-Germania, Germania.

Specialità medicinale: VICKS FLU ACTION.

Confezione A.I.C. n.:

042499018\M - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PP/copolimero di PE e olefine cicliche/PP-AL;

042499020\M - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PP/copolimero di PE e olefine cicliche/PP-AL;

042499032\M - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

042499044\M - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

042499057\M - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

È ora trasferita alla società: Procter & Gamble S.R.L., con sede in viale Giorgio Ribotta, 11, Roma, con codice fiscale 05858891004.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03028

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bettamousse».

Estratto determina V&A n. 512 del 15 marzo 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sandoz S.p.A., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 00795170158.

Specialità medicinale: BETTAMOUSSE.

Confezione A.I.C. n.:

034226011 - Contenit. Sotto press. 100 g schiuma cutanea 0,12%;

034226023 - Contenitore sotto pressione 50 g schiuma cutanea.

È ora trasferita alla società: Giuliani S.p.A., con sede in via Palagi, 2, Milano, con codice fiscale 00752450155.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03029

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Supradyn».

Estratto determina V&A n. 636 del 5 aprile 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, , relativamente al medicinale SUPRADYN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale SUPRADYN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 018622074 - "compresse rivestite" 10 compresse

AIC n. 018622086 - "compresse rivestite" 30 compresse

AIC n. 018622098 - "compresse effervescenti"10 compresse

AIC n. 018622136 - "compresse rivestite" 60 compresse

AIC n. 018622148 - "compresse effervescenti", 20 compresse

AIC n. 018622151 - "compresse effervescenti" 30 compresse

AIC n. 018622175 - " compresse effervescenti " 15 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

BAYER S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE CERTOSA, 130, 20156 - MILANO (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03030

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dysport».

Estratto determina V&A n. 637 del 5 aprile 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: C.I.6.a Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DYSPORT;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale DYSPORT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028362022 - "500 UI polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo" 2 flaconi

AIC n. 028362034 - "300 U polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo" 2 flaconcini

AIC n. 028362046 - "300 U polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo" 1 flaconcino

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

IPSEN S.P.A (codice fiscale 05619050585) con sede legale e domicilio fiscale in VIA DEL BOSCO RINNOVATO 6, MILANOFIORI NORD, PALAZZO U7, 20090 - ASSAGO - MILANO (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare

dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03031

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uromitexan».

Estratto determina V&A n. 638 del del 5 aprile 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale UROMITEXAN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale UROMITEXAN, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 025312024 - "400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 15 fiale da 4 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

BAXTER S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in PIAZZALE DELL' INDUSTRIA, 20, 00144 - ROMA (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03032

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano.

Con il provvedimento n. aM - 46/2016 del 6 aprile 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina sita in Caronno Pertusella (VA) via G. Ferraris n. 44, rilasciata alla Società Naturex S.p.A.

16A03078

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione, per l'anno 2016, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 15,00 si è riunito, in prima seduta, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con d.P.R. 23 settembre 2013.

Sono presenti:

sig. Presidente f.f. del Consiglio di Stato Riccardo Virgilio - Presidente

sig. prof. avv. Giovanni Guzzetta - Vicepresidente

sig. prof.ssa avv. Maria Elisa D'Amico - componente;

sig. prof. avv. Giuseppe Conte - componente;

sig. prof. avv. Pierluigi Mantini - componente;

sig. Consigliere di Stato Manfredo Atzeni - componente;

sig. Consigliere di Stato Ermanno De Francisco - componente;

sig. Consigliere di Stato Paolo La Rosa - componente;

sig.ra Consigliere di tribunale amministrativo regionale Giuseppina Adamo - componente;

sig. Consigliere di tribunale amministrativo regionale Giovanni Tulumello - componente;

sig. Consigliere di tribunale amministrativo regionale Michelangelo Francavilla - componente;

sig. Consigliere di tribunale amministrativo regionale Sergio Zeuli - componente;

sig.ra Consigliere di tribunale amministrativo regionale Concetta Plantamura - componente;

sig.ra Ref. di tribunale amministrativo regionale Silvia Coppari - componente suppl.;

sig. Consigliere di Stato Hadrian Simonetti - componente suppl.

Sono presenti il Consigliere di T.A.R. Daniele Dongiovanni, Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Primo Ref. Maria Barbara Cavallo, magistrato addetto all'Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza.

È presente, inoltre, il Consigliere di Stato Carlo Schilardi, componente supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, debitamente convocato.

Risulta assente giustificato il cons. Bruno Lelli.

Risultano assenti ad inizio seduta i conss. Carlo Schilardi e Sergio Zeuli.

Sono presenti, altresì, il Consigliere di Stato Oberdan Forlenza, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, il Consigliere Raffaele Greco, Segretario delegato per il Consiglio di Stato, e il Consigliere di T.A.R. Donatella Scala, Segretario delegato per i TT.AA.RR..

È presente la dott.ssa Elena D'Angelo, Dirigente dell'Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

(*Omissis*).

Viene trattato il sesto punto della seduta pubblica (Bilancio di previsione anno 2016).

(*Omissis*).

Il pres. Virgilio pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta di approvazione del Bilancio di previsione 2016, nei termini formulati dalla Commissione.

Esito della votazione:

favorevoli: 15 (Virgilio, Guzzetta, Mantini, Conte, D'Amico, Schilardi, De Francisco, Atzeni, La Rosa, Francavilla, Adamo, Zeuli, Plantamura, Coppari, Tulumello);

contrari: 0;

astenuti: 0;

Votanti: 15 (assenti: Simonetti – sostituito da Schilardi).

Il Consiglio, all'unanimità approva.

Letto e approvato.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare, il pres. Virgilio, alle ore 19.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente: VIRGILIO

Il Segretario: DONGIOVANNI

ALLEGATO

Note preliminari al bilancio di previsione 2016

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'esercizio finanziario 2016 è predisposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2012 e s.m. e i., che ha debitamente assunto a punto di riferimento la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilità e finanza pubblica). Ai sensi dell'art. 41 del citato regolamento è acquisito il parere del Collegio dei Revisori che, con verbale n. 24 del 21 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Anche per il 2016 permane la struttura articolata per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base per la formulazione del bilancio gestionale che ha come obiettivo primario quello di rendere diretta la relazione tra risorse stanziate ed azioni perseguite. La proiezione triennale dei conti di previsione risente del suo carattere di transitorietà pur innestando una logica di bilancio per programmi, ognuno dei quali espone già, in modo distinto ed aggregato, le spese correnti, per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato le spese sono suddivise in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione (allegato 1).

Nell'allegato A è esposta la classificazione della spesa per Programmi, introdotta con la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n 21, e parte integrante della riforma della finanza e della contabilità pubblica di cui alla citata L. n. 196/2009.

Nel detto allegato sono esposte, in sintesi, le risorse preventivate per il finanziamento dei tre programmi individuati per la realizzazione della missione "giustizia amministrativa", utilizzando la struttura per macroaggregati di spesa (funzionamento, interventi, investimenti). Ogni programma è affidato ad un unico centro di responsabilità, sulla base dell'organizzazione centrale e territoriale del sistema della giustizia amministrativa:

programma 1 - CDR 1 (attività di governo, affari generali e servizi amministrativi) intestato al Segretario Generale;

programma 2 - CDR 3 (giustizia amministrativa di secondo grado e funzione consultiva) intestato al Segretario delegato per il Consiglio di Stato;

programma 3 - CDR 2 (giustizia amministrativa di primo grado) intestato al Segretario delegato per i TT.AA.RR.

Nel prospetto A1 vengono esposte le spese rimodulabili, che tengono conto dei tagli imposti dal d.l. 78/2010 e dalle disposizioni recate dal d.l. n. 95/2012 (art. 8, commi 3 e 4) integrato dal d.l. n. 66/2014, nonché le spese non rimodulabili o comunque inderogabili e non comprimibili.

Infine, nell'allegato B viene rappresentata la spesa disarticolata in capitoli, denominati ma privi di numerazione, secondo la struttura per programmi e per centri di responsabilità amministrativa.

La previsione degli stanziamenti è determinata previo esame delle situazioni contrattuali ed accertamento dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da parte delle Strutture della G.A.

2. Le ENTRATE del bilancio della giustizia amministrativa sono classificate incategorie in base alla loro provenienza.

Assommano complessivamente a euro 230.508.010,00 e sono articolate in ragione della loro natura in:

Entrate provenienti dal bilancio dello Stato

Le principali entrate, allocate nella misura prevista nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono pari a complessivi euro 171.994.495,00 di cui euro 153.197.775,00 previsti per spese di natura obbligatoria ed euro 18.796.720,00 a copertura delle spese per il funzionamento della Giustizia amministrativa;

tra i fondi provenienti dal bilancio dello Stato è stata stanziata la somma di euro 31.431.000,00, a titolo di introito derivante da quota parte del contributo unificato versato ai sensi dell'art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m. e i., e dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. Detta previsione trova riscontro nelle somme affluite, nel periodo novembre 2014 - ottobre 2015, al pertinente capitolo n. 3321 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente all'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98;

nell'ambito delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato viene allocata altresì la quota di euro 112.500,00 pari al 50% dell'ammontare dei versamenti che si prevede affluiranno, nel corso dell'anno 2016, a titolo di fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (art. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

Entrate eventuali e diverse

Sono state preventivate in euro 762.500,00 di cui:

euro 112.500,00 quale residua quota delle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (*ex* art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

euro 650.000,00 provenienti sia dai versamenti che il Consiglio della giustizia amministrativa della Regione Siciliana effettua per il collocamento fuori ruolo di n. 3 Consiglieri di Stato, sia da rimborsi effettuati dagli Enti ove prestano servizio, in posizione di comando, alcune unità di personale della G.A.

Avanzo di amministrazione

In ragione del ridotto afflusso, nel corso del 2015, di entrate provenienti a titolo di contributo unificato, e considerati i tagli operati anche per il 2016 dalla legge di bilancio per il triennio 2015/2017, si ritiene di non appostare l'avanzo di amministrazione 2015. Pertanto, nel pertinente capitolo di entrata viene allocata la sola somma relativa all'ammontare dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa negli esercizi pregressi.

3. Le SPESE nell'ambito di ciascun programma sono ripartite in:

A) SPESE CORRENTI, che nell'ambito dei programmisono articolate in macroaggregati, ove sono allocati stanziamenti per complessivi euro 227.872.553,00. Tra le spese correnti la previsione per il funzionamento (personale, informatica e beni e servizi) registra una complessiva contrazione (rispetto alla previsione assestata 2015) di oltre 6.000.000,00 di euro.

Personale

A fronte di trasferimenti, da DLB per il triennio 2016-2018, pari ad euro 153.197.775,00 per le spese di personale (di magistratura ed amministrativo) viene stanziata la somma complessiva di euro 162.196.240,00 (assestato 2015 euro 166.437.260,00) che tiene conto dei risparmi derivanti sia dalle cessazioni dal servizio a vario titolo previste, sia dall'applicazione dell'art. 23-*ter* del d.l. 201/2011 e dell'art. 1, comma 489 della legge n. 147/2013 - norme che disciplinano, rispettivamente, il cosiddetto tetto retributivo e il limite al cumulo del trattamento economico e pensionistico - nonché delle riduzioni conseguenti all'applicazione del dPCM 7 agosto 2015 "Adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati".

Nell'ambito del CDR1, è istituito il nuovo capitolo di bilancio n. 1261 "Compensi per i magistrati addetti C.P.G.A.", per finanziare l'indennità onnicomprensiva spettante al Segretario ed ai magistrati addetti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; spesa che precedentemente gravava sul cap. 1298 "Compensi per i componenti ed addetti segretariato generale".

Tale nuova istituzione si rende opportuna per garantire una maggiore corrispondenza tra la denominazione del capitolo e i destinatari della spesa, in un'ottica anche di maggiore trasparenza.

Sono incrementate le spese per le missioni del personale di magistratura, correlate all'esigenza di assicurare l'integrazione dei collegi giudicanti, attese le scoperture di organico determinate dai pensionamenti 2015-2016, e per far fronte al rimborso delle spese di missione per l'elezione di alcuni componenti del C.P.G.A.

Informatica

Vengono previste risorse inferiori (-157.000,00 euro) a quelle stanziate nel 2015, che assicurano, tuttavia, la copertura dei costi scaturenti da attività di supporto all'implementazione dei sistemi connessi alla firma digitale e alle infrastrutture necessarie per l'avvio del processo amministrativo telematico. La riduzione è utilizzata per finanziarel'incremento delle spese informatiche in conto capitale.

Beni e servizi

Gli stanziamenti per spese derivanti dall'acquisto di beni e servizi nonché per l'esecuzione di lavori assommano a complessivi euro 28.905.590,00 e sono inferiori, con riferimento alle medesime voci di spesa, al bilancio assestato 2015.

Nell'ambito del CDR2, è istituito il nuovo capitolo di bilancio n. 2304 "Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito", al fine di rendere più trasparenti le decisioni di spesa per l'acquisizione in outsourcing di servizi connessi alla gestione dei fascicoli giudiziari di deposito, i cui costi gravavano sul cap. 2287 "Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio restauro mobili – noleggio macchine e impianti".

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle locazioni e alle manutenzioni degli immobili e degli impianti, con particolare riferimento a quelli iscritti nel CDR2, rispecchiano l'avviata attuazione dei piani di razionalizzazione *ex* art. 2, c. 222-*quater* della legge 191 del 2009, e tengono conto della necessità di eseguire lavori indispensabili per assicurare la ottimizzazione degli spazi, nonché il mantenimento in efficienza e la messa a norma degli immobili demaniali in uso e dei relativi impianti.

Gli stanziamenti per canoni e consumi energetici registrano complessivamente una riduzione, rispetto alla previsione del 2015. Assicurano, comunque, sufficiente disponibilità di risorse ai capitoli, per consentire il rispetto dei termini previsti dal processo di fatturazione elettronica.

È incrementato lo stanziamento del cap. 1278 "Spese di funzionamento - compresi i compensi e il trattamento di missione ai membri estranei alla G.A. - di consigli comitati, commissioni, inclusi il comitato per le pari opportunità costituito dal C.P.G.A. ed i comitati per le pari opportunità costituiti in osservanza dei CC.CC.NN. LL.", per fare fronte alle spese connesse all'effettuazione dei concorsi banditi per l'assunzione del personale di magistratura presso il Consiglio di Stato ei Tribunali amministrativi regionali.

ONERI COMUNI

Il fondo di riserva, iscritto in bilancio per un importo non superiore al 4% delle spese di parte corrente (art. 4, comma 8 del citato Regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa), è preventivato in euro 3.000.000,00.

Sul capitolo n. 1285 "Versamenti all'erario, alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all'amministrazione" iscritto nel CDR 1, sono allocati i risparmi pari a complessivi euro 577.300,00 (arrotondati), di cui euro 412.644,42 derivanti dalle misure di contenimento della spesa per consumi intermedi (D.L. n. 78/2010) ed euro 164.648,05 pari ai risparmi previsti per il 2016 in applicazione del cosiddetto limite massimo retributivo (art. 23-*ter*, d.l. 201/2011).

B) SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese per investimenti, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico, registrano un incremento pari ad euro 207.975,00, di cui euro 157.000,00, finanziati con la riduzione apportata all'analogo capitolo di parte corrente, per implementare l'informatica di servizio, ed euro 50.975,00 per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche.

ENTRATE						
PREVISIONE INIZIALE 2015	VARIAZIONI	PREVISIONE ASSESTATA				PREVISIONE INIZIALE 2016
			1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI			
			1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO			
157.014.958,00		157.014.958,00	CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	per spese di natura obbligatoria	153.197.775,00
20.913.107,00	-3.209.000,00	17.704.107,00			per spese di funzionamento	18.796.720,00
240.000,00		240.000,00		FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		112.500,00
30.000.000,00		30.000.000,00	CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 - DL N. 98/2011, ART. 37 (CONTRIBUTO UNIFICATO)		31.431.000,00
			1.2 ENTRATE EVENTUALI			
240.000,00		240.000,00	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		112.500,00
650.000,00		650.000,00	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"		650.000,00
			1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
26.685.701,00	951.275,34 2.313.594,44	29.950.570,78	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	residui perenti	26.207.515,00
						0,00
235.743.766,00	55.869,78	235.799.635,78		TOTALE ENTRATE		230.508.010,00

Allegato 1

N° CAP. BILANCIO 2015	N° CAP. BILANCIO 2016		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2015	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE							
			1.1 - SPESE CORRENTI	210.381.721,00	-1.304.406,67	209.077.314,33	-5.629.647,00	204.752.074,00	204.752.074,00	204.752.074,00
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	179.139.614,00	782.043,33	179.921.657,33	-4.312.855,00	174.826.759,00	174.826.759,00	174.826.759,00
			PERSONALE	166.332.818,00	104.442,17	166.437.260,17	-4.136.578,00	162.196.240,00	162.196.240,00	162.196.240,00
1250	1250	(*)	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	532.808,00	0,00	532.808,00	0,00	532.808,00	532.808,00	532.808,00
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	354.983,00	0,00	354.983,00	0,00	354.983,00	354.983,00	354.983,00
1253	1253	(*)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	-2.880.000,00	77.120.000,00	77.120.000,00	77.120.000,00
1297	1297		COMPENSI PER I COMPONENTI DEL C.P.G.A.	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	1261 NUOVA ISTITUZIONE		COMPENSI PER I MAGISTRATI ADDETTI C.P.G.A.				64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1306	1306		SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	19.925,00	0,00	19.925,00	0,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00
1298	1298		COMPENSI PER I COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIATO GENERALE	343.800,00	0,00	343.800,00	-64.800,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
1299	1299		COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	356.400,00	0,00	356.400,00	0,00	356.400,00	356.400,00	356.400,00
1251	1251		SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1254	1254		SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1259	1259		INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1257	1257		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1258	1258	(*)	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1262	1262	(*)	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	4.316.153,00	56.689,90	4.372.842,90	56.690,00	4.372.843,00	4.372.843,00	4.372.843,00
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	66.857,00	0,00	66.857,00	0,00	66.857,00	66.857,00	66.857,00
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	877.500,00	0,00	877.500,00	0,00	877.500,00	877.500,00	877.500,00

Allegato 1

N° CAP. BILANCIO 2015	N° CAP. BILANCIO 2016		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2015	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1267	1267	(*)	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1268	1268	(*)	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	-244.800,00	9.555.200,00	9.555.200,00	9.555.200,00
1269	1269	(*)	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00	-860.245,00	34.039.755,00	34.039.755,00	34.039.755,00
1270	1270	(*)	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	3.000,00	26.500,00	29.500,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1271	1271	(*)	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	11.252,27	11.252,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	1272		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	14.553,00	0,00	14.553,00	0,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	275.000,00	0,00	275.000,00	-155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	200.000,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1300	1300		SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	20.768,00	0,00	20.768,00	4.777,00	25.545,00	25.545,00	25.545,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	10.071,00	0,00	10.071,00	0,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00
			INFORMATICA	6.936.525,00	0,00	6.936.525,00	-157.000,00	6.779.525,00	6.779.525,00	6.779.525,00
1273	1273	(*)	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	6.930.682,00	0,00	6.930.682,00	-157.000,00	6.773.682,00	6.773.682,00	6.773.682,00
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00

Allegato 1

N° CAP. BILANCIO 2015	N° CAP. BILANCIO 2016	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2015	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018
		BENI E SERVIZI	5.870.271,00	677.601,16	6.547.872,16	-19.277,00	5.850.994,00	5.850.994,00	5.850.994,00
1286	1286	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18.325,00	0,00	18.325,00	994,00	19.319,00	19.319,00	19.319,00
1302	1302	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	248.065,00	28.000,00	276.065,00	28.000,00	276.065,00	276.065,00	276.065,00
1303	1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.041.159,00	0,00	1.041.159,00	-241.159,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1315	1315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1304	1304	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	18.845,00	0,00	18.845,00	0,00	18.845,00	18.845,00	18.845,00
1305	1305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	822.812,00	649.601,16	1.472.413,16	0,00	822.812,00	822.812,00	822.812,00
1316	1316	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1308	1308	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	75.600,00	0,00	75.600,00	-15.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1274	1274	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00	281.000,00	3.365.000,00	3.365.000,00	3.365.000,00
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	38.838,00	0,00	38.838,00	0,00	38.838,00	38.838,00	38.838,00
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	29.206,00	0,00	29.206,00	20.794,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	14.689,00	0,00	14.689,00	-14.689,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 1

N° CAP. BILANCIO 2015	N° CAP. BILANCIO 2016		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2015	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018
1294	1294		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	1295		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	248.617,00	0,00	248.617,00	-78.617,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			1.1.2 ONERI COMUNI	31.202.107,00	-2.086.450,00	29.115.657,00	-1.276.792,00	29.925.315,00	29.925.315,00	29.925.315,00
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.500,00	80.000,00	140.500,00	80.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
1281	1281	(*)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	60.500,00	80.000,00	140.500,00	80.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
1282	1282	(*) PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	3.049.906,00	-1.688.263,73	1.361.642,27	-49.906,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1283	1283		FONDO DI RISERVA	3.049.906,00	-1.688.263,73	1.361.642,27	-49.906,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	-828.700,00	577.300,00	577.300,00	577.300,00
1285	1285		VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	-828.700,00	577.300,00	577.300,00	577.300,00
			1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	26.685.701,00	-478.186,27	26.207.514,73	-478.186,00	26.207.515,00	26.207.515,00	26.207.515,00
1291	1291		FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	26.685.701,00	-478.186,27	26.207.514,73	-478.186,00	26.207.515,00	26.207.515,00	26.207.515,00
			1.1.3 INTERVENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.012.295,00	0,00	2.012.295,00	170.396,00	2.182.691,00	2.182.691,00	2.182.691,00
			1.2.1 INVESTIMENTI	2.012.295,00	0,00	2.012.295,00	170.396,00	2.182.691,00	2.182.691,00	2.182.691,00
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	1.930.691,00	0,00	1.930.691,00	157.000,00	2.087.691,00	2.087.691,00	2.087.691,00
4250	4250		SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.930.691,00	0,00	1.930.691,00	157.000,00	2.087.691,00	2.087.691,00	2.087.691,00
			1.2.1.2 BENI MOBILI	41.604,00	0,00	41.604,00	13.396,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4251	4251		SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	12.542,00	0,00	12.542,00	7.458,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4253	4253		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	29.062,00	0,00	29.062,00	5.938,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			1.2.1.3 BENI IMMOBILI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4254	4254		SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Allegato 1

N° CAP. BILANCIO 2015	N° CAP. BILANCIO 2016	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2015	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018
		C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI							
		2.1 - SPESE CORRENTI	21.267.376,00	559.557,10	21.826.933,10	166.000,00	21.433.376,00	21.433.376,00	21.433.376,00
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	21.267.376,00	559.557,10	21.826.933,10	166.000,00	21.433.376,00	21.433.376,00	21.433.376,00
		INFORMATICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		BENI E SERVIZI	21.207.376,00	559.557,10	21.766.933,10	166.000,00	21.373.376,00	21.373.376,00	21.373.376,00
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	889.099,00	0,00	889.099,00	-300.000,00	589.099,00	589.099,00	589.099,00
	2304 NUOVA ISTITUZIONE	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO				300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.500.000,00	90.000,00	1.590.000,00	90.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
2303	2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	750.219,00	0,00	750.219,00	0,00	750.219,00	750.219,00	750.219,00
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.400.000,00	59.557,10	1.459.557,10	130.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2292	2292	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	99.658,00	0,00	99.658,00	0,00	99.658,00	99.658,00	99.658,00
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	42.300,00	0,00	42.300,00	-14.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2296	2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	-450.000,00	12.850.000,00	12.850.000,00	12.850.000,00
2297	2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	1.600.000,00	380.000,00	1.980.000,00	380.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
2298	2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	185.100,00	15.000,00	200.100,00	15.000,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
2301	2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	81.000,00	15.000,00	96.000,00	15.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2302	2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	304.704,00	0,00	304.704,00	20.562,00	325.266,00	325.266,00	325.266,00
		2.2.1 INVESTIMENTI	304.704,00	0,00	304.704,00	20.562,00	325.266,00	325.266,00	325.266,00
		2.2.1.1 BENI MOBILI	304.704,00	0,00	304.704,00	20.562,00	325.266,00	325.266,00	325.266,00
5250	5250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	66.266,00	0,00	66.266,00	0,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00
5251	5251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
5252	5252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	99.438,00	0,00	99.438,00	20.562,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Allegato 1

N° CAP. BILANCIO 2015	N° CAP. BILANCIO 2016	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2015	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO							
		3.1 - SPESE CORRENTI	1.667.187,00	800.719,35	2.467.906,35	19.916,00	1.687.103,00	1.687.103,00	1.687.103,00
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.661.720,00	800.303,35	2.462.023,35	19.500,00	1.681.220,00	1.681.220,00	1.681.220,00
		INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENI E SERVIZI	1.661.720,00	800.303,35	2.462.023,35	19.500,00	1.681.220,00	1.681.220,00	1.681.220,00
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	116.456,00	0,00	116.456,00	0,00	116.456,00	116.456,00	116.456,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	416.416,00	0,00	416.416,00	0,00	416.416,00	416.416,00	416.416,00
3315	3315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	486.248,00	720.303,35	1.206.551,35	0,00	486.248,00	486.248,00	486.248,00
3306	3306	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	102.000,00	80.000,00	182.000,00	80.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3312	3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3321	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
3322	3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	160.000,00	0,00	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		3.1.2 INTERVENTI	5.467,00	416,00	5.883,00	416,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00
		3.1.2.1 CONTRIBUTI AD ENTI	5.467,00	416,00	5.883,00	416,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00
3314	3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	5.467,00	416,00	5.883,00	416,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00
		3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	110.483,00	0,00	110.483,00	17.017,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
		3.2.1 INVESTIMENTI	110.483,00	0,00	110.483,00	17.017,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
		3.2.1.2 BENI MOBILI	110.483,00	0,00	110.483,00	17.017,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
6250	6250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	23.135,00	0,00	23.135,00	11.865,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6251	6251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6252	6252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	44.848,00	0,00	44.848,00	5.152,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALI	235.743.766,00	55.869,78	235.799.635,78	-5.235.756,00	230.508.010,00	230.508.010,00	230.508.010,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	2.182.691,00	**2.182.691,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	325.266,00	**325.266,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	127.500,00	**127.500,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**2.635.457,00**	**2.635.457,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

	SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1	204.752.074,00	2.182.691,00	206.934.765,00
CDR 2	21.433.376,00	325.266,00	21.758.642,00
CDR 3	1.687.103,00	127.500,00	1.814.603,00
	227.872.553,00	**2.635.457,00**	**230.508.010,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	174.826.759,00	0,00	29.925.315,00	**204.752.074,00**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	21.433.376,00	0,00	0,00	**21.433.376,00**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.681.220,00	5.883,00	0,00	**1.687.103,00**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**197.941.355,00**	**5.883,00**	**29.925.315,00**	**227.872.553,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

		PREVISIONE 2015	VARIAZIONE	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		**233.316.284,00**	**55.869,78**	**233.372.153,78**	**227.872.553,00**	**227.872.553,00**	**227.872.553,00**
	FUNZIONAMENTO	**202.068.710,00**	**2.141.903,78**	**204.210.613,78**	**197.941.355,00**	**197.941.355,00**	**197.941.355,00**
	PERSONALE						
Capitoli	1250-1252-1253-1297-**1261**-1306-1298-1299-1251-1254-1255-1259-1256-1257-1258-1260-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1300-1290						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	166.332.818,00	104.442,17	166.437.260,17	162.196.240,00	162.196.240,00	162.196.240,00
	INFORMATICA						
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	6.996.525,00	0,00	6.996.525,00	6.839.525,00	6.839.525,00	6.839.525,00
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	1286-1302-1303-1315-1304-1305-1316-1307-1308-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-**2304**-2288-2303-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3315-3303-3304-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3320-3321-3322						
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	28.739.367,00	2.037.461,61	30.776.828,61	28.905.590,00	28.905.590,00	28.905.590,00
	ONERI COMUNI	**31.202.107,00**	**-2.086.450,00**	**29.115.657,00**	**29.925.315,00**	**29.925.315,00**	**29.925.315,00**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI						
Capitoli	1281-1282						
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.500,00	80.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	FONDO DI RISERVA						
Capitolo	1283						
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	3.049.906,00	-1.688.263,73	1.361.642,27	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capitolo	1285						
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	577.300,00	577.300,00	577.300,00
Capitolo	1291						
	TOTALE FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	26.685.701,00	-478.186,27	26.207.514,73	26.207.515,00	26.207.515,00	26.207.515,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

		PREVISIONE 2015	VARIAZIONE	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	INTERVENTI	**45.467,00**	**416,00**	**45.883,00**	**5.883,00**	**5.883,00**	**5.883,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE						
Capitolo	1284						
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI						
Capitolo	3314						
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	5.467,00	416,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**2.427.482,00**	**0,00**	**2.427.482,00**	**2.635.457,00**	**2.635.457,00**	**2.635.457,00**
	INVESTIMENTI	**2.427.482,00**	**0,00**	**2.427.482,00**	**2.635.457,00**	**2.635.457,00**	**2.635.457,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO						
Capitolo	4250						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	1.930.691,00	0,00	1.930.691,00	2.087.691,00	2.087.691,00	2.087.691,00
	BENI MOBILI						
Capitoli	4251-4253-5250-5251-5252-6250-6251-6252						
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	456.791,00	0,00	456.791,00	507.766,00	507.766,00	507.766,00
	BENI IMMOBILI						
Capitolo	4254						
	TOTALE SPESE PER I BENI IMMOBILI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALI	**235.743.766,00**	**55.869,78**	**235.799.635,78**	**230.508.010,00**	**230.508.010,00**	**230.508.010,00**

ALLEGATO A

MISSIONE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA			
	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	**BILANCIO DI PREVISIONE 2017**	**BILANCIO DI PREVISIONE 2018**
PROGRAMMA 1 SEGRETARIO GENERALE (C D R 1)			
1.1 - SPESE CORRENTI	**53.831.131,80**	**53.831.131,80**	**53.831.131,80**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	**23.905.816,80**	**23.905.816,80**	**23.905.816,80**
PERSONALE	**17.119.742,82**	**17.119.742,82**	**17.119.742,82**
INFORMATICA	**935.079,98**	**935.079,98**	**935.079,98**
BENI E SERVIZI	**5.850.994,00**	**5.850.994,00**	**5.850.994,00**
1.1.2 ONERI COMUNI	**29.925.315,00**	**29.925.315,00**	**29.925.315,00**
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	**140.500,00**	**140.500,00**	**140.500,00**
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	**577.300,00**	**577.300,00**	**577.300,00**
1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	**26.207.515,00**	**26.207.515,00**	**26.207.515,00**
1.1.3 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.182.691,00**	**2.182.691,00**	**2.182.691,00**
1.2.1 INVESTIMENTI	**2.182.691,00**	**2.182.691,00**	**2.182.691,00**
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	**2.087.691,00**	**2.087.691,00**	**2.087.691,00**
1.2.1.2 BENI MOBILI	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
1.2.1.2 BENI IMMOBILI	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
PROGRAMMA 2 SEGRETARIO DELEGATO PER IL C.d.S. (C D R 3)			
2.1 - SPESE CORRENTI	**32.492.058,73**	**32.492.058,73**	**32.492.058,73**
2.1.1 FUNZIONAMENTO	**32.486.175,73**	**32.486.175,73**	**32.486.175,73**
PERSONALE	**30.068.384,35**	**30.068.384,35**	**30.068.384,35**
INFORMATICA	**736.571,38**	**736.571,38**	**736.571,38**
BENI E SERVIZI	**1.681.220,00**	**1.681.220,00**	**1.681.220,00**
2.1.2 INTERVENTI	**5.883,00**	**5.883,00**	**5.883,00**
2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	**5.883,00**	**5.883,00**	**5.883,00**
2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**127.500,00**	**127.500,00**	**127.500,00**
2.2.1 INVESTIMENTI	**127.500,00**	**127.500,00**	**127.500,00**
2.2.1.2 BENI MOBILI	**127.500,00**	**127.500,00**	**127.500,00**
PROGRAMMA 3 SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR. (C D R 2)			
3.1 - SPESE CORRENTI	**141.549.362,47**	**141.549.362,47**	**141.549.362,47**
3.1.1 FUNZIONAMENTO	**141.549.362,47**	**141.549.362,47**	**141.549.362,47**
PERSONALE	**115.008.112,83**	**115.008.112,83**	**115.008.112,83**
INFORMATICA	**5.167.873,64**	**5.167.873,64**	**5.167.873,64**
BENI E SERVIZI	**21.373.376,00**	**21.373.376,00**	**21.373.376,00**
3.1.2 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**325.266,00**	**325.266,00**	**325.266,00**
3.2.1 INVESTIMENTI	**325.266,00**	**325.266,00**	**325.266,00**
3.2.1.1 BENI MOBILI	**325.266,00**	**325.266,00**	**325.266,00**
TOTALI	**230.508.010,00**	**230.508.010,00**	**230.508.010,00**

ALLEGATO A1

SPESE NON RIMODULABILI O COMUNQUE INDEROGABILI ED INCOMPRIMIBILI			SPESE RIMODULABILI NON RIDUCIBILI	
DESCRIZIONE SPESA	AMMONTARE		DESCRIZIONE SPESA	AMMONTARE
RETRIBUZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO PERSONALE IN SERVIZIO	€ 149.714.955,00		ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (spese per il personale relative a: missioni, compensi per lavoro straordinario, buoni pasto,sussidi, ecc.). Sono state considerate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.	€ 12.256.285,00
LOCAZIONI	€ 16.215.000,00		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	€ 1.817.729,00
SERVIZIO CENTRALE PER L'INFORMATICA E LE TECONOLOGIE DI COMUNICAZIONE	€ 8.863.705,00		SPESE IN CONTO CAPITALE NON INFORMATICHE	€ 547.766,00
VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA EX D.L. 78/2010	€ 577.300,00		ONERI CONTRATTUALI ESCLUSE LE LOCAZIONI (per servizio di pulizia, noleggio mezzi di trasporto, canoni e consumi energetici ed idrici, manutenzione impianti ecc.). Sono state considerate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.	€ 8.755.053,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 19.319,00		FONDO DI RISERVA	€ 3.000.000,00
TOTALE	€ 175.390.279,00		TOTALE	€ 26.376.833,00
SOMMATORIA	€ 201.767.112,00			
FONDO PEREQUATIVO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	€ 225.000,00			
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 5.883,00			
RISARCIMENTI GIUDIZIARI	€ 140.500,00			
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO	€ 2.162.000,00			
FONDO REISCRIZIONE RESIDUI PERENTI	€ 26.207.515,00			
TOTALE GENERALE	€ 230.508.010,00			
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
PER SPESE NON RIMODULABILI	€ 153.197.775,00		SPESE RIMODULABILI	€ 18.796.720,00
TOTALE GENERALE	€ 171.994.495,00			

ALLEGATO B

2016				
	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	**PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	**PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
1.1 - SPESE CORRENTI	53.831.131,80	32.492.058,73	141.549.362,47	227.872.553,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	23.905.816,80	32.486.175,73	141.549.362,47	197.941.355,00
PERSONALE	17.119.742,82	30.068.384,35	115.008.112,83	162.196.240,00
ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	532.808,00	0,00	0,00	532.808,00
SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	354.983,00	0,00	0,00	354.983,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	0,00	19.099.813,08	58.020.186,92	77.120.000,00
COMPENSI PER COMPONENTI C.P.G.A.	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
COMPENSI PER I MAGISTRATI ADDETTI C.P.G.A.	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00
COMPENSI PER I COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIATO GENERALE	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	356.400,00	0,00	0,00	356.400,00
SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	3.457,94	7.009,35	29.532,71	40.000,00
SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.728,97	3.504,67	14.766,36	20.000,00
INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA	18.586,45	37.675,23	158.738,32	215.000,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	18.154,21	36.799,07	155.046,72	210.000,00

ALLEGATO B

2016				
	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	**PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	**PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	6.223.175,97	3.111.587,98	19.665.236,05	29.000.000,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	425.531,91	201.567,75	1.372.900,34	2.000.000,00
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	930.392,13	440.712,06	3.001.738,81	4.372.843,00
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	14.347,00	7.173,50	45.336,50	66.857,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	188.304,72	94.152,36	595.042,92	877.500,00
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	349.206,35	412.698,41	1.238.095,24	2.000.000,00
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	17.167,38	8.583,69	54.248,93	80.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	1.405.176,47	1.447.331,76	6.702.691,77	9.555.200,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	5.005.846,32	5.156.021,71	23.877.886,97	34.039.755,00

ALLEGATO B

2016	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	2.140,15	2.204,35	10.208,50	14.553,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	25.545,00	0,00	0,00	25.545,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	2.065,85	1.549,38	6.455,77	10.071,00
INFORMATICA	935.079,98	736.571,38	5.167.873,64	6.839.525,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	930.997,98	734.810,38	5.107.873,64	6.773.682,00
MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	1.750,00	1.761,00	60.000,00	63.511,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00

ALLEGATO B

2016				
	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	**PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	**PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
BENI E SERVIZI	5.850.994,00	1.681.220,00	21.373.376,00	28.905.590,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	19.319,00	0,00	0,00	19.319,00
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	276.065,00	116.456,00	589.099,00	981.620,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	800.000,00	416.416,00	1.590.000,00	2.806.416,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	155.000,00	185.000,00	750.219,00	1.090.219,00
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	18.845,00	0,00	0,00	18.845,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	822.812,00	486.248,00	1.530.000,00	2.839.060,00
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	36.000,00	99.658,00	135.658,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	60.000,00	0,00	260.000,00	320.000,00
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	60.000,00	39.000,00	200.100,00	299.100,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	3.365.000,00	0,00	12.850.000,00	16.215.000,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	38.838,00	0,00	0,00	38.838,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2.153,00	0,00		2.153,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ALLEGATO B

2016				
	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	**PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	**PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	697,00	0,00	0,00	697,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	118.600,00	96.000,00	214.600,00
SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	170.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.370.000,00
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	0,00	182.000,00	1.980.000,00	2.162.000,00
SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	0,00	1.500,00	28.300,00	29.800,00
1.1.2 ONERI COMUNI	29.925.315,00	0,00	0,00	29.925.315,00
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	577.300,00	0,00	0,00	577.300,00
VERSAMENTI ALL'ERARIO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	577.300,00	0,00	0,00	577.300,00
1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	26.207.515,00	0,00	0,00	26.207.515,00
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	26.207.515,00	0,00	0,00	26.207.515,00
1.1.3 INTERVENTI	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.182.691,00	127.500,00	325.266,00	2.635.457,00
1.2.1 INVESTIMENTI	2.182.691,00	127.500,00	325.266,00	2.635.457,00
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	2.087.691,00	0,00	0,00	2.087.691,00
SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2.087.691,00	0,00	0,00	2.087.691,00

ALLEGATO B

2016				
	PROGRAMMA 1 (CDR 1) SEGRETARIO GENERALE	**PROGRAMMA 2 (CDR 3) SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	**PROGRAMMA 3 (CDR 2) SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	**PREVISIONE DI SPESA TOTALE**
1.2.1.2 BENI MOBILI	55.000,00	127.500,00	325.266,00	507.766,00
SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	20.000,00	35.000,00	66.266,00	121.266,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE		42.500,00		42.500,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE			139.000,00	139.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	35.000,00	50.000,00	120.000,00	205.000,00
1.2.1.2 BENI IMMOBILI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	PROGRAMMA 1	**PROGRAMMA 2**	**PROGRAMMA 3**	**TOT**
SPESE CORRENTI	**53.831.131,80**	**32.492.058,73**	**141.549.362,47**	**227.872.553,00**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.182.691,00**	**127.500,00**	**325.266,00**	**2.635.457,00**
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**56.013.822,80**	**32.619.558,73**	**141.874.628,47**	**230.508.010,00**

16A03011

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Maria Immacolata», in Lamezia Terme

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «Maria Immacolata», con sede in Lamezia Terme (CZ).

16A03038

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine sotto il titolo di «Santissima Annunziata, Stella dell'Evangelazione», in Teramo - fraz. Sant'Atto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero delle Monache Benedettine sotto il titolo di "Santissima Annunziata, Stella dell'Evangelizzazione", con sede in Teramo - fraz. Sant'Atto.

16A03057

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vitamina K1 Laboratoire TVM 50 mg compresse film-rivestite per cani».

Estratto del provvedimento n. 185 dell'11 marzo 2016

Medicinale veterinario Vitamina K1 Laboratoire TVM 50 mg compresse film-rivestite per cani - A.I.C. n. 104532.

Titolare dell'A.I.C.: Laboratoire TVM, 57 rue des Bardines, 63370 Lempdes, Francia.

Oggetto del provvedimento: Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento: FR/V/0208/002/IA/005.

Si conferma l'accettazione dell'aggiunta del sito Europhartech per la responsabilità del confezionamento secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito:

Europhartech - Rue Henri Matisse - 63370 Lempdes - France.

Per effetto della suddetta modifica il punto 1 del foglietto illustrativo (e corrispondente punto delle etichette) viene modificato come segue;

Foglietto illustrativo

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore: Laboratoire TVM 57 rue des Bardines - 63370 Lempdes - Francia;

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Laboratoire TVM 57 rue des Bardines - 63370 Lempdes - Francia;

Europhartech Rue Henri Matisse - 63370 Lempdes - Francia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A03045

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavaseptin».

Estratto del provvedimento n. 190 del 14 marzo 2016

Medicinale veterinario CLAVASEPTIN 500 mg, 250 mg, 62,5 mg e 50 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C: Vetoquinol SA Magny - Vernois BP, 189 - 70200 Lure (France).

Oggetto del provvedimento: Procedura di condivisione del lavoro: UK/V/0209/WS/032.

Variazione Tipo IB – C.I.z – modifiche nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo.

Confezioni:

CLAVASEPTIN 500 mg compresse per cani:

Scatola da 10 compresse A.I.C. n. 103747299;
Scatola da 20 compresse A.I.C. n. 103747301;
Scatola da 50 compresse A.I.C. n. 103747313;
Scatola da 100 compresse A.I.C. n. 103747325;
Scatola da 120 compresse A.I.C. n. 103747337;
Scatola da 150 compresse A.I.C. n. 103747349;
Scatola da 200 compresse A.I.C. n. 103747352;
Scatola da 250 compresse A.I.C. n. 103747364;
Scatola da 300 compresse A.I.C. n. 103747376;
Scatola da 400 compresse A.I.C. n. 103747388;
Scatola da 500 compresse A.I.C. n. 103747390;
Scatola da 600 compresse A.I.C. n. 103747402;
Scatola da 750 compresse A.I.C. n. 103747414;
Scatola da 1000 compresse A.I.C. n. 103747426;

CLAVASEPTIN 250 mg compresse per cani:

Scatola da 10 compresse A.I.C. n. 103747150;
Scatola da 20 compresse A.I.C. n. 103747162;
Scatola da 50 compresse A.I.C. n. 103747174;
Scatola da 100 compresse A.I.C. n. 103747186;
Scatola da 120 compresse A.I.C. n. 103747198;
Scatola da 150 compresse A.I.C. n. 103747200;
Scatola da 200 compresse A.I.C. n. 103747212;
Scatola da 250 compresse A.I.C. n. 103747224;
Scatola da 300 compresse A.I.C. n. 103747236;
Scatola da 400 compresse A.I.C. n. 103747248;
Scatola da 500 compresse A.I.C. n. 103747251;
Scatola da 600 compresse A.I.C. n. 103747263;
Scatola da 750 compresse A.I.C. n. 103747275;
Scatola da 1000 compresse A.I.C. n. 103747287;

CLAVASEPTIN 62,5 mg compresse per cani e gatti:

Scatola da 10 compresse A.I.C. n. 103747438;
Scatola da 100 compresse A.I.C. n. 103747440;
Scatola da 250 compresse A.I.C. n. 103747453;
Scatola da 500 compresse A.I.C. n. 103747465;

CLAVASEPTIN 50 mg compresse per cani:

Scatola da 10 compresse A.I.C. n. 103747010;
Scatola da 20 compresse A.I.C. n. 103747022;
Scatola da 50 compresse A.I.C. n. 103747034;
Scatola da 100 compresse A.I.C. n. 103747046;
Scatola da 120 compresse A.I.C. n. 103747059;
Scatola da 150 compresse A.I.C. n. 103747061;
Scatola da 200 compresse A.I.C. n. 103747073;
Scatola da 250 compresse A.I.C. n. 103747085;
Scatola da 300 compresse A.I.C. n. 103747097;
Scatola da 400 compresse A.I.C. n. 103747109;
Scatola da 500 compresse A.I.C. n. 103747111;
Scatola da 600 compresse A.I.C. n. 103747123;
Scatola da 750 compresse A.I.C. n. 103747135;
Scatola da 1000 compresse A.I.C. n. 103747147.

Si autorizza la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 1, 2, 3, 4.3, 4.5, 4.8, 4.9, 5.0 e 5.2, e la conseguente modifica dei relativi paragrafi negli stampati illustrativi e nel foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A03046

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «IZOVAC Fowl Pox»

Estratto del provvedimento n. 184 del 10 marzo 2016

Medicinale veterinario: IZOVAC FOWL POX.

Confezioni: A.I.C. n. 102980.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia.

Oggetto del provvedimento:

Grouping di variazioni di tipo II.

Tipo II. B.II.e.5 *c)* Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito - Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso parenterale, compresi medicinali biologici/immunologici;

Tipo II. B.II.d.2 *c)* Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da protocollo approvato.

Si autorizza la nuova presentazione che consiste in una confezione da 10 flaconi da 1000 dosi + una confezione da 10 flaconi da 12 ml di diluente + 5 forchettine sterili, A.I.C. n. 102980024.

La nuova presentazione ha una validità di 24 mesi, come confezionato per la vendita, se conservata ed una validità dopo prima apertura del flacone di 2 ore.

Si autorizza, inoltre, la modifica del metodo per la determinazione del titolo virale nel prodotto finito che consiste nella sostituzione delle uova embrionate con cellule di embrioni di pollo come substrato per la conta virale.

A seguito della modifica del metodo il titolo infettante viene espresso come $TCID_{50}$/dose.

Per effetto delle suddette variazioni l'RCP deve essere modificato ai seguenti punti: 2, 6,5 e 8 e gli altri stampati illustrativi nei corrispondenti paragrafi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A03056

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-092) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00